

La responsabilità penale per gli infortuni professionali nel sistema della sicurezza sul lavoro

In quali casi un infortunio professionale rappresenta una fattispecie rilevante dal punto di vista penale? Chi è responsabile davanti al giudice penale quando non sono state rispettate le regole della sicurezza? A quali sanzioni si va incontro?

La presente pubblicazione dà una risposta a queste domande. In base a sentenze dei tribunali¹, mostra il ruolo centrale assunto dai quadri direttivi nel «sistema della sicurezza sul lavoro». Affronta inoltre il tema della responsabilità individuale dei lavoratori². Concepita come documento di riferimento, la pubblicazione è rivolta agli esperti nell'ambito della sicurezza nonché ai quadri direttivi interessati agli aspetti giuridici e può essere utile anche alle autorità di perseguimento penale.

¹ Si tratta quasi esclusivamente di sentenze del Tribunale federale, stato settembre 2015. I brevi estratti presenti nei capitoli seguenti e nell'[allegato 3](#) rimandano alla relativa prassi giudiziaria. Può essere indispensabile consultare il testo originale della sentenza indicata a piè di pagina, rintracciabile sul sito del Tribunale federale all'indirizzo www.bger.ch/it/index/jurisdiction.htm. Se non indicato altrimenti, il testo originale è redatto in lingua tedesca.

² Per agevolare la lettura si fa uso soltanto del genere maschile, che ovviamente si riferisce a entrambi i sessi.

Sommario

1	Il «sistema della sicurezza sul lavoro»	4
1.1	Gli infortuni non sono frutto del caso	4
1.2	Perché un'impresa ha bisogno di un sistema di sicurezza?	4
1.3	Individuare i pericoli e adottare misure proporzionate al rischio	4
1.4	Cosa significa il sistema della sicurezza sul lavoro nell'ottica della responsabilità penale?	5
1.5	Come è valutata la responsabilità individuale della vittima di un infortunio?	7

2	Esempio di tipico infortunio sul lavoro (costruzione di ponteggi)	8
2.1	Fattispecie	8
2.2	Conseguenze penali	9
2.3	Addebito penale a carico del direttore dei lavori	9
2.4	Osservazioni dal punto di vista della prevenzione degli infortuni	10

3	Presupposti della responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro	11
3.1	Problematica particolare	11
3.2	Violazione del dovere di diligenza come colpa punibile	12
3.3	Prevedibilità di un infortunio	13
3.4	Nesso di causalità fra azione/omissione e infortunio	13
3.5	Omissione punibile in caso di obbligo derivante da una posizione di garante	15
3.6	Il concorso di colpa di altri soggetti non riduce la colpa propria	16
3.7	Fidarsi è bene, controllare è necessario	17

4	Responsabilità penale del management per la sicurezza in azienda	18
4.1	Responsabilità generale del management per il rispetto delle norme di sicurezza	18
4.2	Posizione di garante del management in caso di infortunio	19

5	Posizione di garante dei quadri con mansioni direttive	21
----------	---	-----------

6	Responsabilità penale degli addetti alla sicurezza	22
6.1	La nozione di «responsabile della sicurezza»	22
6.2	La nozione di «addetto alla sicurezza»	22
6.3	La responsabilità penale degli addetti alla sicurezza	22
6.4	Redigere un elenco degli obblighi!	22

7	Responsabilità penale nella collaborazione con terzi (p. es. con subappaltatori o consorzi)	24
----------	--	-----------

8	Responsabilità penale delle imprese conformemente all'art. 102 CP	26
----------	--	-----------

Allegato 1: Le principali fattispecie rilevanti dal punto di vista penale negli infortuni sul lavoro	28
---	-----------

Allegato 2: Obblighi generali del datore di lavoro per la sicurezza sul lavoro	30
---	-----------

Allegato 3: Altre sentenze del Tribunale federale sull'argomento (sintesi)	32
---	-----------

1 Il «sistema della sicurezza sul lavoro»

Organizzazione – delega – competenze – controllo

1.1 Gli infortuni non sono frutto del caso

Il legislatore e le autorità giudiziarie partono dal presupposto che la sicurezza sul lavoro sia in gran parte pianificabile. Da un'attenta analisi della dinamica infortunistica emerge infatti che gli infortuni sul lavoro³ sono raramente ascrivibili al caso, a un presunto concatenamento di circostanze sfortunate o all'esclusiva responsabilità individuale della vittima, ma sono piuttosto la conseguenza di un'interazione insufficiente tra chi ha mansioni esecutive e le persone investite di responsabilità dirigenziali o della facoltà di impartire istruzioni. Il presente opuscolo è pertanto incentrato sui valori di riferimento di un sistema di sicurezza aziendale. Tali valori sono determinanti sia per i responsabili della sicurezza a tutti i livelli sia per le autorità di perseguimento penale chiamate a giudicare un infortunio professionale sotto il profilo penale.


1.2 Perché un'impresa ha bisogno di un sistema di sicurezza?

La legge (CO, LAINF, LL⁴) statuisce che i datori di lavoro devono adottare nelle loro imprese tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per prevenire gli infortuni e le malattie professionali. L'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI⁵) precisa che i datori di lavoro devono individuare regolarmente i pericoli presenti nelle loro aziende e prendere le disposizioni e i provvedimenti di protezione necessari secondo le regole riconosciute della tecnica (cfr. artt. 3 segg. e 11a segg. OPI). Fra questi rientrano anche procedure, responsabilità e competenze chiaramente disciplinate. È pertanto necessario un **approccio sistematico alla prevenzione** che vada oltre l'osservazione di un singolo posto di lavoro e l'eliminazione di singole


lacune che emergono dopo un infortunio o un altro evento. Tale approccio mira a individuare e prevedere le possibili esposizioni a pericolo all'interno dell'intera azienda e a eliminarle stabilmente o ridurle a un livello accettabile.

L'esperienza insegna che un **sistema di sicurezza** adeguato alle condizioni dell'azienda, e vissuto concretamente, garantisce durevolmente la tutela della vita e dell'integrità così come richiesto dalla legge. Il sistema di sicurezza aiuta i datori di lavoro come pure i lavoratori ad assumere effettivamente la responsabilità legata alla loro funzione e a migliorare costantemente la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute⁶.


1.3 Individuare i pericoli e adottare misure proporzionate al rischio



Individuare i pericoli



Adottare i provvedimenti



Passare all'azione!

1 L'individuazione dei pericoli e l'adozione di provvedimenti sono il perno di ogni sistema di sicurezza.

L'**individuazione dell'insieme dei pericoli** è il perno di un sistema di sicurezza⁷. Ciascun responsabile con mansioni direttive all'interno di un processo lavorativo deve porsi opportunamente e regolarmente le seguenti domande:


³ Quando si parla di infortuni sono intese per analogia le numerose fattispecie penali per le quali è già sufficiente la mera esposizione a pericolo (vedi elenco nell'allegato 1; cosiddetti reati di pericolo).

⁴ Cfr. i link ai rispettivi testi di legge nell'allegato 2.


⁵ Cfr. i link ai rispettivi testi di ordinanza nell'allegato 2.

⁶ Rilevante al riguardo: I 10 elementi per posti di lavoro sicuri e sani, in: opuscolo Suva 88057: Sicurezza e protezione della salute: a che punto siamo?; www.suva.ch/88057.i; questo e tutti gli altri mezzi ausiliari menzionati sono riportati all'indirizzo www.suva.ch/mssl#material.

⁷ Cfr. opuscolo Suva 67000: Individuazione dei pericoli e pianificazione delle misure con le liste di controllo; www.suva.ch/67000.i, oppure 66105: Conoscete il potenziale di pericolo nella vostra azienda?; www.suva.ch/66105.i




**Eliminare il pericolo
o sostituirlo con una
procedura meno
pericolosa (sostituzione)**



**Provvedimenti tecnici,
p. es. schermare il
pericolo**



**Misure di protezione
organizzative**



**Proteggere la persona
(DPI)**

2 Adottare provvedimenti proporzionati al rischio rispettando la sequenza indicata.

- Quali sono i rischi che l'attività comporta per la sicurezza e la salute?
- Quanto sono rilevanti questi rischi?
- Chi potrebbe esserne colpito?
- Per i pericoli particolari è necessario coinvolgere uno specialista della sicurezza sul lavoro o un medico del lavoro?⁸

⁸ Vedi al riguardo la direttiva CFSL sul ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (direttiva MSSL; www.suva.ch/6508.i)

⁹ Vedi al riguardo: L'organizzazione della sicurezza: un compito di primaria importanza per ogni azienda; www.suva.ch/66101.i

Dopo aver identificato i pericoli occorre pianificare e documentare **provvedimenti proporzionati al rischio**. Le esposizioni a pericolo vanno eliminate in primo luogo mediante sostituzione e se del caso ridotte a un livello accettabile per mezzo di misure tecniche. Laddove tali interventi non sono possibili o lo sono solo in misura limitata, occorrono provvedimenti organizzativi⁹ per conferire ai processi una chiara struttura in termini di procedimenti, competenze e responsabilità e limitare in tal modo i rischi. Questi provvedimenti comprendono l'informazione dei lavoratori sui rischi presenti sul posto di lavoro e l'istruzione in merito a un comportamento sicuro. Infine vanno adottate misure di carattere personale, come l'obbligo inequivocabile di utilizzare il dispositivo di protezione individuale o di rispettare in ogni caso le regole di sicurezza.

Le misure concepite per influire sul comportamento non si prestano in nessun caso per sostituire i provvedimenti realizzabili sul piano tecnico e organizzativo, in quanto la persona che sta lavorando – influenzata da pressione, stress, condizione del momento, abitudine ecc. – è per esperienza l'anello meno affidabile nella catena della prevenzione degli infortuni. È pertanto indispensabile che i superiori controllino costantemente il rispetto dei provvedimenti di carattere personale e che li impongano rigorosamente.

Importante: l'individuazione dei pericoli e l'attuazione delle misure che ne risultano sono un processo continuo. Ciò che oggi è corretto domani potrebbe anche risultare insufficiente.

1.4 Cosa significa il sistema della sicurezza sul lavoro nell'ottica della responsabilità penale?

Gli infortuni sul lavoro – compresi quelli di una certa serietà rimasti fortunatamente ancora una volta senza conseguenze negative – mettono in discussione il sistema della sicurezza sul lavoro di un'azienda e fanno sorgere delle domande: i pericoli sono stati individuati solo parzialmente? Le misure previste non sono state attuate con sufficiente disciplina? Mancavano accordi reciproci o le competenze non sono state assegnate con la dovuta chiarezza? Quali miglioramenti si impongono?

Queste riflessioni incidono anche sulla **corretta attribuzione della responsabilità penale** dopo un infortunio sul lavoro. Anche qui occorre formulare la seguente **domanda relativa al sistema**:

Quanto accaduto è semplicemente riconducibile a una momentanea imperizia dei soggetti direttamente coinvolti o è piuttosto (anche) espressione di un più ampio deficit a livello di conduzione e competenza?

In effetti è difficile rilevare la semplice responsabilità indiretta di un episodio a più livelli dirigenziali, in quanto occorre procedere per ipotesi («Sarebbe stato possibile evitare l'evento se...?»). Sarebbe tuttavia ingiusto, nei confronti della vittima e di altri soggetti direttamente coinvolti, concentrarsi unicamente sul più basso livello di conduzione o competenza per affrettare i tempi o per semplicità; la sicurezza sul lavoro è infatti pianificabile ed è primariamente una mansione direttiva che deve essere gestita dal più alto livello gerarchico.

Dal punto di vista della prevenzione e del diritto penale emerge pertanto in primo piano l'aspetto della **conduzione**. Condurre significa influire in modo mirato sul comportamento dei subordinati, non solo nell'ottica del processo produttivo vero e proprio, ma anche con la stessa diligenza verso la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. Gli infortuni o le gravi esposizioni a pericolo rivelano spesso la presenza di insufficienti misure di conduzione a livello superiore, a meno che ci si accontenti di interrompere anticipatamente la ricerca delle causalità nonché di individuare le cause in modo affrettato e solo nel comportamento dei soggetti direttamente coinvolti.

Ogni superiore assume la responsabilità per la sicurezza sul lavoro all'interno del settore specialistico attribuitogli. In presenza di più livelli dirigenziali, o se vengono eseguite attività interdisciplinari, dopo un infortunio occorre identificare le competenze specifiche in base alle disposizioni di legge e agli accordi contrattuali (elenchi degli obblighi). Tale compito spetta all'inchiesta penale. Infatti, a differenza della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni, della Legge sul lavoro e del Codice delle obbligazioni, dove a essere richiamato al proprio dovere è semplicemente «il datore di lavoro» in rappresentanza di tutti i quadri dirigenti, il diritto penale può perseguire legalmente per azione od omissione solo persone singole che nel quadro di un processo aziendale hanno apportato un contributo causale alla commissione del reato¹⁰.

Un infortunio sul lavoro che secondo una valutazione critica non è semplicemente spiegabile con l'errore di una singola persona porta inevitabilmente a chiedersi se non abbia fallito il sistema della sicurezza sul lavoro. La legge attribuisce un preciso obbligo ai vertici aziendali (cfr. art. 82 cpv. 1 LAINF: «Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve...»). Nell'ambito dell'inchiesta penale occorre pertanto verificare se il comportamento dei dirigenti a tutti i livelli in riguardo alle questioni afferenti la sicurezza è adeguato e privo di lacune. In seno a un'azienda di una certa dimensione occorre procedere, a grandi linee, secondo la seguente **regolamentazione a cascata**:

- I **quadri superiori (direzione dell'impresa)** devono prendere le decisioni fondamentali di politica aziendale, ossia definire i principi e gli obiettivi in materia di sicurezza e predisporre, nell'ambito di un'organizzazione adeguata, le risorse necessarie alla loro realizzazione (personale adeguato, p. es. assunzione di un addetto alla sicurezza¹¹; risorse materiali; istruzione, informazione e controllo dei quadri intermedi).

¹⁰ Cosiddetto principio della personalità attiva; per la punibilità dell'impresa in quanto tale, ammissibile in via eccezionale, vedi più avanti al capitolo 8

¹¹ Per la funzione di addetto alla sicurezza vedi il capitolo 6

- I **quadri intermedi** concretizzano i principi in materia di sicurezza per i singoli settori specialistici, istruiscono i quadri inferiori, attribuiscono le necessarie competenze, sorvegliano la loro attività e riferiscono alla direzione.
- Infine, i **quadri inferiori** istruiscono i lavoratori, effettuano la sorveglianza sui luoghi di lavoro, intervengono sistematicamente e informano i superiori – se necessario direttamente la direzione – o coinvolgono l'addetto alla sicurezza.

Le imprese di piccole e medie dimensioni distribuiranno le mansioni direttive su poche persone in funzione delle dimensioni e del rischio.

1.5 Come è valutata la responsabilità individuale della vittima di un infortunio?

Oltre alla responsabilità dei quadri direttivi esiste anche la **responsabilità individuale dei lavoratori**, che non può essere minimizzata. Sarebbe tuttavia sbagliato affrettarsi a ricondurre un infortunio unicamente a un errore individuale. Si può giustamente parlare di causa unica solo se la persona infortunata ha consapevolmente ignorato uno standard di sicurezza imposto dai superiori e sul quale è stata correttamente istruita.

1 Prassi del Tribunale federale sulla cultura della sicurezza richiesta in azienda¹²

L'imputato era direttore e azionista principale di una piccola impresa attiva nella produzione meccanica (torni, frese ecc.). Un operaio specializzato è rimasto intrappolato mentre stava regolando il revolver di un tornio CNC. L'imputato è stato condannato a una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, per lesione colposa grave e rimozione od omissione di apparecchi protettivi per negligenza. Il Tribunale federale ha ritenuto dimostrato che nell'azienda i dispositivi di protezione applicati a diversi macchinari non erano funzionanti. Il loro stato non era pertanto conforme alle norme di sicurezza vigenti nell'ambito della prevenzione degli infortuni. Benché la ditta dell'imputato di-

sponesse di un piano di sicurezza scritto, lo stesso non veniva quasi mai applicato e nell'impresa mancava pressoché completamente una cultura della sicurezza. Giusta l'art. 328 cpv. 2 CO, il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari a tutelare la vita e la salute del lavoratore. In tale contesto egli deve esigere, nonché controllare e se del caso imporre in modo adeguato, che il lavoratore rispetti le norme di sicurezza. Disattendendo i propri compiti di vigilanza e controllo dei suoi collaboratori, per anni l'imputato non si è assunto questa responsabilità in riguardo alla sicurezza aziendale e alla prevenzione degli infortuni. In tal modo ha violato il proprio dovere di diligenza in merito alla sicurezza dei suoi collaboratori sul posto di lavoro.

Per altre sentenze sull'argomento si rimanda all'allegato 3:

[Sentenza 1A](#): Prassi del Tribunale federale sulla determinazione della responsabilità penale nelle aziende in base alla struttura organizzativa

[Sentenza 1B](#): Prassi del Tribunale federale sull'importanza penale dell'organizzazione del lavoro in un impianto per la produzione di ghiaia

¹² Sentenza 6B_287/2014 del 30 marzo 2015, reperibile all'indirizzo www.bger.ch/it/index/jurisdiction.htm

2 Esempio di un tipico infortunio sul lavoro (costruzione di ponteggi)¹³

2.1 Fattispecie

Nel luglio 2007 sono stati risanati il tetto e la facciata di un edificio di più piani. I lavori prevedevano fra l'altro la verniciatura a nuovo di passerelle a grate di metallo per le pulizie, poste lateralmente. La realizzazione dell'ampio ponteggio è stata aggiudicata a una ditta specializzata, che ha incaricato dei lavori un gruppo di subappaltatori.

Siccome la ditta specializzata non aveva potuto fornire il materiale sul cantiere nei tempi dovuti, il montaggio del ponteggio ha subito un ritardo che ha costretto a effettuare i lavori di risanamento a tappe. Durante il secondo giorno dei lavori, un pittore che stava carteg-

giando la costruzione in metallo è caduto in un pozzo luce da un'altezza di circa 10 metri passando fra il ponteggio e la facciata, riportando ferite gravi (tetraplegia). Dagli accertamenti è emerso che la distanza tra il piano di calpestio e la facciata era troppo grande (43 cm invece del massimo consentito di 30 cm). Il subappaltatore, contrariamente alle disposizioni della gara di appalto, aveva utilizzato mensole di 70 anziché 100 cm.

¹³ Caso giudicato dal Tribunale federale l'11 aprile 2013 (6B_543/2012), vedi www.bger.ch/it/index/jurisdiction.htm.



3 Ditte e persone coinvolte nell'infortunio. A chi incombe la responsabilità penale?

2.2 Conseguenze penali

> Procedimento penale contro il direttore dei lavori

L'inchiesta penale si è concentrata sin dall'inizio esclusivamente sul **progettista e direttore dei lavori** responsabile del cantiere (impiegato di uno studio di architettura), a cui incombeva fra l'altro di indire la gara di appalto per i ponteggi, sorvegliare e controllare i vari lavori di costruzione nonché coordinarne la tempistica. Tre giorni prima dell'infortunio il maestro pittore aveva criticato l'impalcatura a causa della sua instabilità e si era rifiutato di iniziare i lavori. Due giorni dopo, durante un nuovo controllo da parte del direttore dei lavori accompagnato dal pittore poi infortunatosi, entrambi hanno ritenuto che il ponteggio fosse ora sufficientemente stabile. Il direttore dei lavori ha pertanto chiesto di iniziare immediatamente con i lavori di verniciatura. Il giorno dopo si è verificato l'infortunio fatale.


Il direttore dei lavori è stato dichiarato in tutte le istanze **colpevole di lesione colposa grave nonché violazione per negligenza delle regole dell'arte edilizia** e condannato a una pena pecuniaria di 15000 franchi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

2.3 Addebito penale a carico del direttore dei lavori

> Violazione dell'obbligo di controllo?

Il **direttore dei lavori** ha chiesto di essere assolto. In particolare ha sottolineato il fatto che, nei suoi piani, la distanza tra il ponteggio e la facciata era riportata in modo corretto. Il fatto che il montatore del ponteggio si sia scostato dai piani e abbia utilizzato mensole più strette rientrerebbe nella sua sfera di responsabilità. Considerato che i lavori erano stati affidati a specialisti e che il giorno prima dell'infortunio essi avevano autorizzato l'uso del ponteggio, egli poteva legittimamente ritenere che lo stesso fosse stato realizzato correttamente. Il direttore dei lavori non sarebbe tenuto a collaudare formalmente il ponteggio. Gli incomberebbe unicamente un obbligo generale di controllo, nel cui ambito non sarebbe stato possibile notare i pochi centimetri di distanza eccessiva.

I **giudici penali** hanno confermato che il direttore dei lavori può generalmente confidare nell'impresa specializzata a cui ha affidato i lavori e non deve verificarne l'operato. Per questo motivo non è tenuto a controllare e collaudare formalmente i ponteggi. In virtù del suo mandato gli incombe tuttavia un obbligo generale di coordinamento e controllo, motivo per cui deve disporre i dovuti provvedimenti di sicurezza e provvedere affinché vengano rispettate le regole riconosciute dell'arte edilizia. Nei ponteggi, la distanza dalla facciata costituisce un elemento fondamentale ai fini della sicu-



4 Nei ponteggi, la distanza dalla facciata è un elemento fondamentale ai fini della sicurezza. Essa non può superare i 30 cm.

rezza. Siccome nella fattispecie la distanza massima era superata non di pochi centimetri, bensì di quasi la metà, il direttore dei lavori avrebbe dovuto notare l'irregolarità nell'ambito del suo obbligo generale di controllo. Un esame più dettagliato si sarebbe comunque imposto, visto che il direttore dei lavori sapeva che l'installatore dell'impalcatura era in ritardo con i lavori e che il maestro pittore, tre giorni prima dell'infortunio, aveva criticato il ponteggio giudicandolo «non conforme alle norme Suva». Inoltre avrebbe potuto facilmente rendersi conto che il montatore del ponteggio aveva utilizzato mensole più strette rispetto a quanto riportato nei suoi piani. Tutte queste circostanze avrebbero dovuto indurre il direttore dei lavori a provvedere, tramite un controllo semplice e ragionevole, affinché la distanza massima ammessa fosse rispettata. Siccome egli aveva ommesso tale controllo, il giudice ha stabilito in modo vincolante una corresponsabilità penale del direttore dei lavori per l'infortunio.

2.4 Osservazioni dal punto di vista della prevenzione degli infortuni

> Responsabilità degli altri soggetti coinvolti?

L'inchiesta penale non ha coinvolto nessun altro soggetto al di fuori del direttore dei lavori, motivo per cui il tribunale doveva unicamente stabilire la responsabilità penale di quest'ultimo. **Dal punto di vista della prevenzione degli infortuni** occorre chiedersi se questo risultato tenga opportunamente conto delle circostanze e responsabilità concrete. Bisogna contemplare il fatto che, oltre al direttore dei lavori, altre tre imprese

avevano avuto a che fare con il ponteggio difettoso prima dell'infortunio: l'impresa di pittura come utilizzatrice del ponteggio, il subappaltatore che lo ha costruito e l'impresa di ponteggi che, per motivi non accertati nell'ambito del procedimento penale, ha affidato in subappalto l'incarico ricevuto dal committente.

Non è qui la sede per chiarire le questioni di diritto penale. La seguente **panoramica** vuole piuttosto illustrare la forte interrelazione fra i requisiti (di diritto civile e pubblico) posti alla prevenzione degli infortuni e il diritto penale.

Ruolo dei soggetti direttamente coinvolti nell'infortunio		
Chi?	Funzione / compito	Obblighi riguardo alla prevenzione degli infortuni
Subappaltatore che ha montato il ponteggio	<ul style="list-style-type: none"> Realizzare il ponteggio secondo le regole della tecnica Osservare le istruzioni del direttore dei lavori 	Obbligo generale di protezione verso gli utilizzatori del ponteggio ↓ nessun accertamento penale
Lavoratore infortunato	<ul style="list-style-type: none"> Osservare le istruzioni del datore di lavoro e del direttore dei lavori Notificare le irregolarità o porvi rimedio 	Partecipazione / sostegno del datore di lavoro • (Art. 82 cpv. 3 LAINF; art. 11 OPI; art. 49 cpv. 1 OLCostr ¹⁴)
Direttore dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> Pianificazione/ coordinamento/ sorveglianza del cantiere Impartire e imporre i necessari provvedimenti di sicurezza 	Posizione di garante ↓ posizione di garante affermata / violato il dovere di diligenza / condannato


Ruolo dei soggetti indirettamente coinvolti nell'infortunio		
Chi?	Funzione / compito	Obblighi riguardo alla prevenzione degli infortuni
Impresa di ponteggi	<ul style="list-style-type: none"> Secondo il contratto di appalto: montaggio/ smontaggio di un ponteggio sicuro Delega consentita del mandato a un subappaltatore? 	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo generale di protezione verso il pittore infortunato? Se la delega è consentita: scelta + istruzione + sorveglianza accurate del subappaltatore (art. 3 cpv. 4 OLCostr) ↓ nessun accertamento penale
Impresa di pittura	<ul style="list-style-type: none"> Datore di lavoro della persona infortunata 	<ul style="list-style-type: none"> Obblighi del datore di lavoro (art. 9 OPI; art. 4 OLCostr) Posizione di garante nei confronti del proprio lavoratore ↓ nessun accertamento penale

¹⁴ OLCostr: Ordinanza sui lavori di costruzione (Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione; [RS 832.311.141](#))

3 Presupposti della responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro

3.1 Problematica particolare

La sicurezza sul lavoro è correlata alla tutela della vita e dell'integrità. Si tratta dei massimi beni giuridici di una persona e sono pertanto soggetti a una protezione particolarmente forte, quella del diritto penale. Chi viola o soltanto espone a grave pericolo la vita e l'integrità altrui rischia un **perseguimento penale d'ufficio** con tutti i fastidiosi effetti collaterali. Per ottenere un'assoluzione, a volte bisogna lottare duramente. Una condanna lede l'onore personale ed è un peso per tutta la vita, anche se dopo un certo periodo (p. es. 10 anni per una pena pecuniaria) la sentenza di condanna viene eliminata dal casellario giudiziale.



5 L'errore di un singolo collaboratore è raramente la causa unica di un infortunio: il più delle volte, anche i responsabili all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro forniscono un «contributo alla commissione del reato».

Gli infortuni sul lavoro sono – più spesso di quanto sembra – la conseguenza dell'interazione di più persone o fattori, non facilmente ravvisabile a prima vista, all'interno di un processo di natura tecnica. Bisogna partire a priori da questo presupposto se la sicurezza sul lavoro viene intesa come sistema e se ogni infortunio viene per principio considerato evitabile. La ricerca delle cause – «Ma come è potuto succedere?» – richiede che i fatti vengano accuratamente accertati tenendo conto di tutte le circostanze che hanno potuto contribuire alla loro realizzazione. Questa considerazione vale in ugual misura per le imprese coinvolte come per gli organi preposti all'inchiesta penale. **Per le imprese** si tratta di sapere dove e perché il sistema aziendale ha fallito, in modo da poter trarre le necessarie conclusioni per il futuro. **Compito delle**

autorità penali è verificare se si è realizzata oggettivamente una fattispecie penale e, in caso affermativo, a chi nella gerarchia deve essere concretamente attribuito un contributo determinante alla commissione del reato. In proposito occorre tenere conto dei requisiti di legge posti al sistema della sicurezza sul lavoro, rinunciando quindi ad accontentarsi della prima apparenza di un nesso causale.

Le seguenti spiegazioni intendono illustrare gli aspetti che determinano in via principale, su un piano generale e nel campo degli infortuni sul lavoro, la decisione penale in merito alla colpevolezza o non colpevolezza, ossia

- la colpa
- la prevedibilità
- il nesso di causalità
- l'omissione punibile
- la colpa concomitante di altri
- il principio dell'affidamento

2 Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale in generale (cosiddetta regola del rischio; direzione dei lavori)¹⁵

Secondo la costante giurisprudenza, chi crea una situazione di pericolo è tenuto a prendere le precauzioni imposte dalle circostanze. Pertanto, un direttore dei lavori che cagiona un pericolo per la vita e l'integrità altrui deve adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare un danno. Al riguardo non è rilevante se le persone esposte a pericolo si trovano nei suoi confronti in un rapporto di subordinazione giuridico. Lo stesso obbligo sussiste rispetto a terzi non coinvolti. Nel caso di specie, il giorno prima di montare un balcone precedentemente rimosso, il direttore dei lavori ha fatto sgombrare il tetto provvisorio posizionato sotto lo tesso balcone e che serviva da protezione sia contro le intemperie sia contro le cadute. È stato condannato per lesione colposa grave dopo che una donna delle pulizie si era introdotta nell'appartamento ed era caduta dopo aver aperto la porta del balcone e le persiane.

¹⁵ Sentenza 6B_885/2013 del 24 marzo 2014

3.2 Violazione del dovere di diligenza come colpa punibile

Nessuna pena senza colpa! Deve temere una punizione solo chi agisce in modo colpevole, ossia colui al quale può essere mosso un rimprovero strettamente personale di compiere un'azione o un'omissione riprovevole. Il diritto penale distingue tra intenzione e negligenza.

Nella vita lavorativa gli infortuni non sono quasi mai cagionati **con intenzione**¹⁶. Si pone pertanto la questione di sapere se un soggetto abbia agito **con negligenza**. Ciò è tuttavia sufficiente per essere perseguiti penalmente per reati contro la vita e l'integrità¹⁷. In riferimento a una situazione lavorativa, questo significa che la persona indiziata viene giudicata vagliando se sarebbe stata in grado di comportarsi in modo tale da evitare il verificarsi dell'infortunio. Tale esame tiene conto delle capacità richieste alla sua posizione, non importa se esecutore dei lavori, superiore o manager.

Alla luce di queste considerazioni, agisce con negligenza chi viola i propri doveri di diligenza e non agisce benché avrebbe potuto perlomeno prevedere gli elementi essenziali di una situazione di pericolo ed evitare, adottando un comportamento conforme ai suoi obblighi, l'insorgere dell'infortunio. Questo parametro è severo. I quadri direttivi, oltre che rivolgere la loro attenzione al rispetto di disposizioni e direttive, devono in particolare tenere conto, nell'ambito della loro attività di sorveglianza, dell'evidenza empirica secondo cui nella vita lavorativa entrano in gioco aspetti quali disattenzione, eccesso di zelo, negligenza, sovraccarico, cattive abitudini o stress.

Per sottoporre a procedimento penale una persona indiziata bastano pochi elementi. Un professionista può difficilmente addurre come scusa di non essere a

conoscenza di questa o quella regola della tecnica. Un responsabile della sicurezza farà valere inutilmente di non essere stato a conoscenza dei parametri fondamentali in materia di conduzione e organizzazione. E quand'anche non li avesse conosciuti: l'ignoranza non è una scusante! **È infatti colpevole colui che non usa la diligenza che è lecito attendersi da un professionista o quadro direttivo conscio del proprio dovere.**

3 Prassi del Tribunale federale sul dovere di diligenza dei professionisti¹⁸

Per i professionisti, la misura della diligenza richiesta nel singolo caso è determinata in primo luogo dalle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni emanate in virtù dell'art. 83 LAINF. Sono tuttavia determinanti anche altre regole di comportamento generalmente riconosciute come le regole di diligenza, le raccomandazioni in materia di sicurezza, le direttive e gli opuscoli sulla prevenzione degli infortuni emanati da un'associazione privata o semi-pubblica¹⁹ e che non costituiscono norme giuridiche. Da un lato essi designano la diligenza minima da usare abitualmente per la rispettiva attività e dall'altro contengono una decisione sui rischi che vanno comunemente presi in considerazione. Laddove manca una simile regolamentazione, l'addebito di negligenza può anche basarsi su principi giuridici generali come la regola generale del rischio, tanto più che per natura non è possibile elencare all'interno di disposizioni tutte le circostanze effettive e immaginabili.

Per altre sentenze sull'argomento si rimanda all'allegato 3:

Sentenza 3A: Prassi del Tribunale federale sul dovere di diligenza del datore di lavoro (lavori di costruzione)

Sentenza 3B: Prassi del Tribunale federale sul dovere di diligenza sui cantieri

¹⁶ Art. 12 cpv. 2 CP: consapevolmente e volontariamente o se un danno è ritenuto possibile e ce se ne accolla il rischio

¹⁷ Vedi l'elenco delle fattispecie penali nell'[allegato 1](#), secondo cui anche la commissione per negligenza è regolarmente punibile

¹⁸ Sentenza 6B_516/2009 del 3 novembre 2009; sentenza 6S.447/2003 del 1° aprile 2004

¹⁹ Nota dell'autore: p. es. SIA, CFSL, Suva

3.3 Prevedibilità di un infortunio

In linea di principio, chi disattende il proprio dovere di diligenza risponde penalmente per tutte le conseguenze che ne derivano, non importa se dal suo punto di vista sono del tutto inaspettate e di ampia portata o appaiono spropositate rispetto alla propria incuria. Esempio: il superiore che impartisce istruzioni insufficienti per svolgere dei lavori di saldatura in un locale male areggiato farà valere inutilmente che non avrebbe in nessun caso dovuto prevedere il soffocamento del lavoratore, poiché si sarebbe sempre agito in questo modo e fino a quel momento non sarebbe mai successo nulla, e poiché il lavoro avrebbe comunque dovuto durare solo per poco tempo e l'inatteso rallentamento dei lavori sarebbe stato provocato da un guasto tecnico.

Secondo la giurisprudenza, per un verdetto di colpevolezza è sufficiente che un **infortunio simile, secondo le esperienze della rispettiva categoria professionale, fosse prevedibile almeno a grandi linee**. Chi detiene la responsabilità per una situazione di pericolo deve, oltre che prestare attenzione ai rischi immediati, anche mettere in conto gli imprevisti, un comportamento errato da parte di altri o un abuso prevedibile nella misura in cui questi non appaia assolutamente assurdo o doloso.

4 Prassi del Tribunale federale sul criterio della prevedibilità in generale²⁰

Una violazione del dovere di diligenza presuppone che l'imputato, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita²¹, avrebbe potuto e dovuto prevedere l'esposizione a pericolo della vita e integrità altrui. È sufficiente se poteva prevedere la possibilità che si realizzasse un evento come quello verificatosi. È per contro irrilevante se egli avrebbe potuto e dovuto considerare che gli eventi si sarebbero svolti proprio come si sono prodotti. La prevedibilità è da negare unicamente se intervengono circostanze del tutto eccezionali come concausa, come la colpa concomitante della vittima stessa o di un terzo o difetti di materiale o di costruzione im-

possibili da prevedere e che rivestono un'importanza tale da imporsi come la causa più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'imputato.

Per altre sentenze sull'argomento si rimanda all'allegato 3:

Sentenza 4A: Prassi del Tribunale federale sulla prevedibilità di un infortunio durante l'eliminazione di un guasto a una confezionatrice

Sentenza 4B: Prassi del Tribunale federale sulla questione di sapere se un direttore dei lavori doveva prevedere che persone terze si sarebbero introdotte in un appartamento il cui balcone era stato provvisoriamente smontato

3.4 Nesso di causalità fra azione / omissione e infortunio

Dopo un infortunio sul lavoro parte la ricerca delle cause. A seconda delle circostanze, talvolta possono entrare in linea di conto anche ampie cerchie di partecipanti, p. es. nel caso di più livelli gerarchici nelle grandi imprese, di progetti con un imprenditore generale e vari subappaltatori o nel caso di processi produttivi frazionati. Succede pertanto che, nella sua valutazione, il giudice penale possa puntare l'attenzione anche su soggetti lontani dall'infortunio vero e proprio. Una simile **catena causale naturale** non è tuttavia sufficiente per una condanna. Il nesso di causalità deve essere anche **giuridicamente rilevante (adeguato)** così da circoscrivere la responsabilità in modo ragionevole ai sensi degli obiettivi perseguiti dal diritto penale. Devono essere penalmente rilevanti unicamente quegli errori che presentano una certa vicinanza con il danno insorto e di cui l'agente, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto valutare la portata.

²⁰ Sentenza 6B_885/2013 del 24 marzo 2014

²¹ Nota dell'autore: cosiddetto criterio di adeguatezza

Questa riflessione non deve tuttavia condurre alla posizione diametralmente opposta, secondo cui l'inchiesta penale si concentra solo sui soggetti direttamente coinvolti dal punto di vista temporale e spaziale. In tal modo non sarebbe debitamente sostenuta la causa della prevenzione degli infortuni, in quanto – come menzionato sopra – la sicurezza sul lavoro è un sistema pianificabile e non riguarda soltanto il microcosmo «luogo dell'infortunio». **Dal punto di vista penale ha quindi la qualità di coautore chiunque** si assuma la responsabilità per la sicurezza altrui nella propria sfera di competenza e non intraprenda tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per impedire, nella sua sfera di influenza, il verificarsi di un evento dannoso che avrebbe potuto prevedere, a grandi linee, individuando i pericoli con la dovuta diligenza.

Per contro, nessuno dovrà essere punito per qualcosa che in buona fede non era prevedibile.

5 Prassi del Tribunale federale sul nesso di causalità richiesto fra l'inosservanza dei doveri da parte del direttore dei lavori locale e l'infortunio verificatosi²²

Affinché la sopravvenienza dell'infortunio sia riconducibile all'inosservanza dei doveri da parte dell'agente, si presuppone che l'infortunio fosse evitabile. L'imputazione è esclusa se l'infortunio cagionato da un atto (o un'omissione) contrario al dovere di diligenza sarebbe insorto anche se l'agente avesse ottemperato ai propri obblighi. L'agente è infatti responsabile solo delle conseguenze nella cui sopravvenienza si realizza il rischio illecito. Ciò è valutato secondo un nesso causale ipotetico. Per imputare l'infortunio all'agente, è sufficiente che il suo comportamento ne abbia costituito la causa almeno con un alto grado di verosimiglianza. Secondo queste regole il direttore locale dei lavori ha inutilmente contestato, dopo un infortunio sul lavoro per il quale il capo muratore («Polier») e il montatore del ponteggio erano già stati condannati per omicidio colposo ed esposizione a pericolo in seguito a violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza, di aver partecipato al reato. La sua

obiezione, secondo cui il nesso di causalità fra il suo comportamento e il decesso dell'operaio sarebbe stato interrotto da condizioni insostenibili sul tetto e dal comportamento del capo muratore e della persona infortunata, è stata respinta. Le singole attività di cantiere basate sulla divisione del lavoro sono collegate fra loro. In questa «zona di sovrapposizione» non ci si può fidare ciecamente di un lavoro già svolto; di conseguenza, il controllo personale da parte dell'imprenditore nonché il controllo della qualità da parte del direttore dei lavori danno vita a una sicurezza multipla e nessuno dei responsabili della sicurezza può confidare nel principio dell'affidamento.

Per altre sentenze sull'argomento si rimanda all'allegato 3:

Sentenza 5A: Prassi del Tribunale federale sul nesso di causalità richiesto fra l'inosservanza dei doveri da parte del capocantiere («Bauführer») locale e l'infortunio verificatosi (lavori di demolizione)

Sentenza 5B: Prassi del Tribunale federale sull'interruzione del nesso di causalità in caso di colpa del direttore dei lavori e colpa propria di un montatore di impianti di ventilazione

²² Sentenze 6B_287/2014 del 30 marzo 2015 e 6S.681/2000 del 9 gennaio 2001 (pubblicata solo per estratto)

3.5 Omissione punibile in caso di obbligo derivante da una posizione di garante

Anche non agire può essere punibile. È il caso quando, in virtù di un rapporto particolare (p. es. un contratto di lavoro o un mandato) o di una situazione speciale, un intervento attivo è necessario e sarebbe opportuno per evitare un evento dannoso prevedibile.²³ Una situazione speciale si presenta p. es. quando un superiore rilascia istruzioni che determinano una situazione di pericolo.

Nei processi lavorativi queste circostanze sono ricorrenti. È pertanto necessario che la direzione aziendale, il direttore dei lavori, il coordinatore di consorzi e altri soggetti adottino con sufficiente anticipo i dovuti provvedimenti tecnico-organizzativi atti a evitare, secondo scienza e coscienza, che le previste fasi di lavoro o interfacce nell'ambito di una collaborazione comportino dei rischi notevoli o persino degli infortuni.

Per contro, laddove non viene vissuta né imposta sistematicamente a tutti i livelli una cultura della sicurezza e laddove i superiori tollerano le situazioni suscettibili di provocare infortuni (p. es. l'inosservanza delle «regole vitali»), le persone aventi mansioni direttive sono ritenute responsabili di un eventuale infortunio, non per averlo provocato direttamente bensì in qualità di **garanti**. Come dice il termine stesso, al garante incombe l'obbligo legale di intraprendere tutto quanto è in suo potere per evitare un pericolo. Egli deve «garantire» la sicurezza.

6 Prassi del Tribunale federale sull'obbligo derivante da una posizione di garante vigente sui cantieri²⁴

Un cantiere costituisce indubbiamente una fonte di pericolo. Ai responsabili del cantiere incombe pertanto un obbligo di sorveglianza e messa in sicurezza. In qualità di garanti sono responsabili che vengano adottate le misure di precauzione, protezione e sorveglianza ragionevolmente esigibili per evitare che i lavoratori siano esposti a pericoli. L'entità della responsabilità penale di una persona che partecipa a una costruzione è determinata dalle disposizioni di legge, dagli accordi contrattuali o dalle funzioni svolte nonché in base alle circostanze concrete. Una delega dei compiti è consentita, ma la persona che la effettua è responsabile per la scelta, l'istruzione e la sorveglianza della persona da lei designata. Siccome nell'edilizia le singole attività sono inevitabilmente ripartite tra più soggetti, spesso non sono delimitabili in modo netto e le sfere di responsabilità si sovrappongono. Per questo motivo succede di frequente che la responsabilità penale ricada su più persone contemporaneamente.

Per altre sentenze sull'argomento si rimanda all'allegato 3

Sentenza 6A: Prassi del Tribunale federale sulla posizione di garante del datore di lavoro (montaggio di costruzioni)

²³ Cfr. art. 11 CP: Commissione per omissione

¹ Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.

² Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:

a. della legge;
b. di un contratto;
c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o
d. della creazione di un rischio.

²⁴ Sentenze 6S.415/2000 del 23 ottobre 2000 e 6P.128/2005 del 27 aprile 2006

3.6 Il concorso di colpa di altri soggetti non riduce la colpa propria

Nel procedimento penale, l'imputato che cercherà di addebitare la propria colpa interamente o in parte ad altri non andrà lontano. **Il diritto penale non ammette la compensazione della colpa.** È un fatto notorio che se un infortunio si produce all'interno di una collettività (impresa, consorzio), una persona indiziata o un agente cercherà di nascondere o sminuire i propri errori addossando la colpa principale ad altri (colleghi di lavoro, superiori, terzi). Il giudice penale, se lo consente il codice di procedura, si occuperà di queste affermazioni. Vigè tuttavia il principio secondo cui chiunque si renda punibile viene giudicato individualmente in base alla gravità dell'atto che ha commesso personalmente, a prescindere dall'eventuale punibilità di altri. La speranza di rimanere impuniti o di cavarsela con una pena lieve facendo leva sul comportamento errato di altri è illusoria.

7 Prassi del Tribunale federale sul significato della colpa concomitante di terzi nell'ambito di un infortunio (costruzione di ponteggi)²⁵

Mentre stava sigillando dei giunti, un manovale edile di una ditta terza è caduto oltre l'estremità non assicurata del piano di calpestio di un ponteggio, riportando gravi ferite. Nel procedimento penale è stato coinvolto e condannato per lesione colposa grave, per quanto è dato di conoscere, unicamente il cotitolare dell'impresa edile; la stessa ditta era responsabile della costruzione del ponteggio ma aveva subappaltato l'incarico a una ditta specializzata. A mente dell'insorgente, il procedimento penale non sarebbe stato corretto. Sarebbero state scelte arbitrariamente singole persone e ritenute penalmente responsabili per l'infortunio, mentre altre – segnatamente il direttore dei lavori e il datore di lavoro della vittima – sarebbero state scagionate da un'accusa penale. Il Tribunale ha espresso al riguardo: come risulta dai seguenti considerandi sulle sfere di responsabilità delle persone che lavorano nell'edilizia, non si capisce perché il direttore dei lavori e il datore di lavoro della vittima non siano stati coinvolti nell'inchiesta penale. Questo coinvolgimento non è tuttavia in contrasto con la condanna dell'imputato, nella misura in cui i fatti rimproverati sono dimostrati e soddisfano la fattispecie penale della lesione colposa grave. Il fatto che altre persone siano penalmente responsabili non attenua la responsabilità penale dell'imputato. Nel diritto penale non è data la compensazione della colpa.

²⁵ Sentenza 6P.128/2005 del 27 aprile 2006

3.7 Fidarsi è bene, controllare è necessario

La collaborazione con colleghi di lavoro o aziende terze non si basa sempre su precisi accordi, intese o convenzioni. Determinati processi lavorativi sono consolidati. Laddove il collega di lavoro è conosciuto per essere un tipo prudente, laddove ci si conosce da una collaborazione precedente e si sono fatte buone esperienze, laddove si conferisce un incarico a uno specialista esterno e si confida nel fatto che egli si occupi personalmente di tutto il necessario, facciamo qualcosa di senz'altro ragionevole: instauriamo un rapporto di reciproca fiducia. La fiducia è imprescindibile anche nella vita lavorativa. Ma attenzione: quanta fiducia è giusto accordare?

Ricordiamoci che può essere una questione di vita o di morte. Una fiducia eccessiva può avere conseguenze fatali. Astraendo dai rischi esigui, non si può pertanto confidare ciecamente negli altri. Il **principio** recita: si può confidare nel fatto che gli altri si comportino correttamente fintanto che sussiste un rapporto di fiducia e non vi sono elementi che indicano il contrario. Chi collabora con un nuovo partner deve prima valutare la sua affidabilità. Chi ha maturato cattive esperienze deve mantenere gli occhi aperti. I **superiori**, inoltre, considerata la loro funzione di vigilanza, devono in ogni caso assumere un obbligo di controllo e non possono sostituire tale obbligo con la fiducia. Per loro vale quindi la regola: fidarsi è bene, ma controllare è necessario.

8 Prassi del Tribunale federale sul principio dell'affidamento nell'ambito di un obbligo di sorveglianza (lavori di demolizione)²⁶

Durante lo smantellamento di un montacarichi per documenti in disuso, compresa la protezione laterale del vano, un manovale dell'impresa edile ha reciso, oltre alle guide di scorrimento del montacarichi, anche gli elementi portanti che scorrevano al loro interno; la cabina di 60 kg gli è così precipitata addosso. Il direttore dei lavori responsabile non aveva informato l'impresario costruttore in merito alle disposizioni date dalla ditta installatrice di ascensori, ovvero che bisognava dapprima

abbassare la cabina e il contrappeso al piano più basso; inoltre non aveva nemmeno effettuato alcun controllo sul posto. Ha ricorso invano fino al Tribunale federale contro un provvedimento punitivo adducendo che avrebbe potuto legittimamente confidare nel fatto che l'impresario costruttore e il suo capo muratore avrebbero smantellato il montacarichi in modo corretto. La Corte federale ha contraddetto tali argomenti. Nella sua veste di direttore dei lavori, l'imputato era responsabile che venissero adottate le misure di precauzione, protezione e sorveglianza ragionevolmente esigibili per evitare che i lavoratori fossero esposti a pericoli. Se è vero che anche gli imprenditori impegnati sul cantiere sono responsabili per la sicurezza dei loro collaboratori, è altrettanto vero che l'obbligo derivante dalla posizione di garante del direttore dei lavori incombe accanto a quello dell'imprenditore, andando a costituire una sicurezza multipla. Essendo inoltre responsabile per il controllo della qualità, l'imputato non può invocare il principio dell'affidamento.

Per altre sentenze sull'argomento si rimanda all'allegato 3:

[Sentenza 8A](#): Prassi del Tribunale federale sul principio dell'affidamento in generale

[Sentenza 8B](#): Prassi del Tribunale federale sul principio dell'affidamento nei confronti dei lavoratori (lavori di revisione a una cisterna)

[Sentenza 8C](#): Prassi del Tribunale federale sull'obbligo di sorveglianza del direttore dei lavori nei confronti di aziende terze (costruzione di ponteggi)

²⁶ Sentenza 6S.610/2001 dell'11 settembre 2002 (non pubblicata)

4 Responsabilità penale del management per la sicurezza in azienda

La responsabilità primaria per la sicurezza sul lavoro e tutela della salute incombe al datore di lavoro²⁷, il quale definisce gli obiettivi della sua impresa ed esercita quindi i poteri decisionali per l'insieme delle attività svolte. Di conseguenza deve anche informarsi a fondo sui relativi rischi per la salute. Solo il datore di lavoro, in virtù del diritto di emanare istruzioni, può garantire la sicurezza in modo esaustivo. Tale circostanza ha conseguenze penali sotto due punti di vista.


4.1 Responsabilità generale del management per il rispetto delle norme di sicurezza

Una particolare possibilità sanzionatoria per gli imprenditori nel contesto della prevenzione degli infortuni è contemplata dall'art. 112 cpv. 4 LAINF. Chiunque, in qualità di «datore di lavoro», contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, si rende punibile anche se nessuno viene ferito o messo seriamente in pericolo. Tale disposizione si riallaccia direttamente all'obbligo del datore di lavoro di prendere preventivamente, con lo scopo di garantire la sicurezza sul lavoro, tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze (art. 82 LAINF).

Il significato concreto di questa formulazione è precisato in numerose norme di attuazione nonché in direttive basate sulle esperienze emanate da organizzazioni specializzate private o da organi di vigilanza. A grandi linee si può dire che la questione riguarda gli obiettivi strategici e i provvedimenti operativi che ne derivano, quindi la **creazione di una cultura della sicurezza**. I mezzi necessari a tale scopo sono

- la regolamentazione delle competenze e dei processi sul piano organizzativo,
- la scelta di collaboratori idonei, specialmente a livello dirigenziale,

- la messa a disposizione di sufficienti risorse personali e materiali.²⁸



- 6 Delega corretta delle incombenze della sicurezza sul lavoro. È preferibile fissare i compiti e le competenze in un elenco degli obblighi dettagliato.

Ma a chi incombe concretamente la responsabilità penale in una ditta se «**il datore di lavoro**» è una persona giuridica, la direzione dell'azienda spetta a più persone o le incombenze della sicurezza vengono delegate verso il basso?

È stabilito che le autorità penali non possono attribuire la responsabilità a una collettività. L'inchiesta è bensì rivolta contro una o più persone fisiche, ad esempio un membro della direzione, il delegato del consiglio di amministrazione, il direttore o una persona da essi incaricata²⁹. Nelle medie e grandi imprese, l'attuazione operativa della strategia di sicurezza spesso non compete personalmente al titolare (chiunque egli sia), bensì a uno o più membri dei quadri a cui egli ha assegnato mansioni direttive. Siccome questi quadri dirigenziali fondano la loro responsabilità per la sicurezza su una delega della direzione e nella misura in cui svolgono una funzione di supplente, deve essere considerato «datore di lavoro» ai sensi dell'art. 112 cpv. 4 LAINF non solo il membro della direzione responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza, ma anche la persona incaricata di attuare la strategia nel suo campo di attività (p. es. un caposettore o un capo officina)³⁰.

²⁷ Cfr. le basi giuridiche pertinenti nell'allegato 2

²⁸ Cfr. al riguardo SBA 140: Quali sono i vostri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute? www.suva.ch/SBA-140.i.

²⁹ Ciò risulta dall'art. 79 cpv. 1 LPGA, che dichiara applicabile l'art. 6 della Legge federale sul diritto penale amministrativo.

³⁰ Cfr. Ronald Germann, Die strafrechtliche Verantwortung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei Verletzung der Vorschriften der Arbeitssicherheit, tesi di dottorato 1984, casa editrice Schulthess, Zurigo

9 Prassi del Tribunale federale sull'obbligo di documentazione³¹

Benché l'istruzione dei lavoratori debba essere documentata secondo la direttiva n. 6512 «Attrezzature di lavoro» emanata a ottobre 2001 dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, l'assenza di tale documentazione non permette di concludere a sfavore dell'imputato che l'istruzione non abbia avuto luogo. L'assenza di documentazione costituisce unicamente un indizio per il mancato rispetto dell'obbligo di diligenza ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 CP.

4.2 Posizione di garante del management in caso di infortunio

In un'impresa, l'azione (esecuzione) e la responsabilità sono generalmente scorporate in quanto gli obblighi e i compiti vengono abitualmente trasferiti ai collaboratori tramite decentralizzazione e delega. L'imprenditore, in virtù della sua posizione effettiva di controllo e autorità, è tuttavia tenuto a garantire il rispetto degli obblighi «al fronte» da parte dei suoi collaboratori³². Questa posizione di garante derivante dalla conduzione di un'impresa esige, tramite le necessarie misure di vigilanza (normativa sulle responsabilità, supplenze, controlli, flusso delle informazioni) che si provveda affinché le disposizioni vigenti in azienda siano rispettate e non vengano commesse infrazioni (cosiddetta responsabilità organizzativa)³³.

Se le dimensioni dell'impresa non gli consentono di effettuare i controlli personalmente sul posto, il titolare deve informarsi sulla realtà operativa richiedendo un resoconto regolare. Chi viene a conoscenza del man-

cato rispetto di norme od ordini riguardanti la sicurezza – in particolare dopo un infortunio o un determinato episodio – deve emanare le necessarie direttive o insistere sul fatto che le direttive vigenti devono essere rispettate. Chi non prende sul serio tali obblighi può essere punito come imprenditore per aver (co)provocato un infortunio o tollerato una situazione di pericolo come se avesse commesso personalmente l'atto illecito o l'omissione³⁴. A tale riguardo si può parlare di responsabilità organizzativa di natura penale³⁵.

10 Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità del titolare di un'impresa di ponteggi per la caduta di un gessatore dal ponteggio³⁶

Mentre stava svolgendo dei lavori di isolamento, un gessatore è caduto dal piano di calpestio superiore del ponteggio per facciata all'interno del vano scale, in quanto non erano stati montati né un parapetto interno né una tavola fermapiEDE o delle mensole. L'imprenditore della ditta di ponteggi, pur non contestando di appartenere alla cerchia di persone che secondo l'art. 229 CP devono rispettare le regole riconosciute dell'arte edilizia e di essere investito di un obbligo di diligenza particolare in virtù della sua posizione di garante, ha sottolineato che in quanto titolare della ditta può delegare la realizzazione dei ponteggi a collaboratori sperimentati senza doverli sorvegliare permanentemente. In qualità di imprenditore con funzione direttiva dovrebbe intervenire solo qualora fosse a conoscenza di irregolarità. Il Tribunale federale ha confermato che le persone incaricate della direzione ed esecuzione di una costruzione non possono essere ritenute penalmente responsabili per qualsiasi violazione di disposizioni. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l'imprenditore che delega dei lavori a un collaboratore non viene completamente liberato dalla propria responsabilità. Anche in questo caso il superiore rimane responsabile per la scelta, l'istruzione e la sorveglianza del dipendente. Se avesse assunto il proprio obbligo di sorveglianza con la dovuta diligenza avrebbe dovuto sapere che,

³¹ Sentenza 6B_862/2013 del 19 giugno 2014

³² Cfr. art. 7 cpv. 2 OPI

³³ Ralf Schürmann, Aufsichtspflichtverletzungen im Spannungsfeld zwischen dem Strafrecht und dem Zivilrecht, pagg. 71 seg., società editrice Nomos, Baden-Baden 2005

³⁴ Martin Schubarth, Zur strafrechtlichen Haftung des Geschäftsherrn, RPS 1976, pag. 371

³⁵ Hans Wiprächtiger, AJP/PJA 2002, pagg. 754 segg., Die Strafbarkeit des Unternehmers: Die Entwicklung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung

³⁶ Sentenza 6P.58/2003 del 3 agosto 2004

contrariamente all'accordo contrattuale, si era rinunciato a realizzare un ponteggio nel vano scale e a installare dei parapetti interni e delle mensole. Di questi elementi, che sono fondamentali nella costruzione di un ponteggio e per la sua sicurezza, deve occuparsi lo stesso imprenditore. Il Tribunale federale ha pertanto confermato la condanna penale dell'imprenditore per lesione colposa grave ed esposizione a pericolo in seguito a violazione delle regole dell'arte edilizia.

Per altre sentenze sull'argomento si rimanda all'allegato 3:

[Sentenza 10A](#): Prassi del Tribunale federale sull'attribuzione della responsabilità penale nel caso di un infortunio con una confezionatrice

[Sentenza 10B](#): Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale del titolare di un'impresa per un infortunio provocato dal suo gruista

[Sentenza 10C](#): Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale del direttore di un'impresa edile

[Sentenza 10D](#): Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale del direttore di un'impresa che mette in commercio una piattaforma elevabile difettosa

5 Posizione di garante dei quadri con mansioni direttive

I quadri assumono funzioni operative per conto della direzione. I compiti dei dirigenti e le relative competenze per il rilascio di istruzioni vanno opportunamente fissati in un **elenco degli obblighi dettagliato**. Questa procedura è consigliata in particolare per la sicurezza nel suo insieme, in quanto gli episodi e gli infortuni si verificano nell'ambito dei processi operativi e rappresentano fattispecie delicate dal punto di vista penale. Un'**opportuna delega delle incombenze della sicurezza** è consentita dal punto di vista giuridico e sgrava la direzione (o i quadri superiori in caso di trasferimento di compiti ai quadri inferiori) dalla responsabilità per l'ambito operativo, tuttavia solo nella misura in cui tali incombenze sono chiaramente definite e provviste della necessaria competenza di impartire istruzioni (cfr. art. 7 OPI). In questo ambito i quadri – alla pari del loro datore di lavoro – hanno una **posizione di garante** esposta dal punto di vista penale riguardo alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute ³⁷

11 Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale di un caposettore (revisione di una cisterna)³⁸

Durante la rotazione di una cisterna del peso di diverse tonnellate posta su dei rulli, la stessa si è rovesciata lateralmente uscendo dai carrelli rotabili, poiché la lamiera, dopo che il fondo della cisterna era stato staccato, si era piegata. Un collega che stava lavorando a un'altra cisterna è rimasto incastrato e schiacciato. Il Tribunale federale si è chinato sulla questione della responsabilità del caposettore, il quale era preposto, oltre che al settore tecnico di saldatura e manutenzione di macchinari e impianti, anche alla protezione delle persone. La Corte federale ha constatato che il caposettore aveva il compito di migliorare costantemente la sicurezza in azienda, in particolare anche riguardo ai carrelli rotabili in questione. Di conseguenza gli incombeva di sostenere il capo officina nel verificare la sicurezza dei singoli cicli di lavoro e di sviluppare un piano di sicurezza insieme a un consulente in sicurezza esterno. Era dunque responsabile sia per la valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza sia per la predisposizione delle relativi

ve misure di protezione. I compiti correlati alla responsabilità della ditta per la sicurezza sul lavoro erano pertanto stati delegati all'imputato assieme alle necessarie e opportune competenze. Egli non rivestiva unicamente una funzione consultiva e poteva impartire ordini concreti direttamente e non solo su istruzione dei suoi superiori. La posizione di garante doveva quindi essere affermata. Conformemente all'art. 6 cpv. 1 prima frase OPI, l'imputato era dunque tenuto a informare gli operai dei rischi legati al lavoro. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 OPI, avrebbe dovuto stabilire in particolare di quanto al massimo è consentito ruotare l'apertura della cisterna avvicinandola ai rulli esterni dei carrelli rotabili e qual è la distanza di sicurezza minima che i lavoratori devono rispettare durante la rotazione della cisterna nel carrello. Siccome non aveva provveduto né alle necessarie informazioni e istruzioni dei lavoratori né all'installazione di dispositivi di sicurezza, l'imputato si è visto accusato di omicidio colposo per aver violato le norme di diligenza.

³⁷ Cfr. al riguardo anche il [capitolo 4](#)

³⁸ Sentenza 6S.447/2003 del 1° aprile 2004

6 Responsabilità penale degli addetti alla sicurezza³⁹

6.1 La nozione di «responsabile della sicurezza»

Sono considerati «responsabili della sicurezza» in senso proprio la direzione ([capitolo 4](#)) e i quadri ([capitolo 5](#)) in qualità di **garanti** della sicurezza aziendale rilevanti dal punto di vista penale. I loro diritti e doveri nell'ambito della prevenzione sul lavoro risultano ampiamente dalla legge (LAINF) e dalle numerose disposizioni esecutive⁴⁰.

6.2 La nozione di «addetto alla sicurezza»

Nella vita lavorativa concreta, oltre alla direzione e ai quadri esistono delle funzioni che hanno a che vedere (solo) indirettamente con la realizzazione della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori. Tali funzioni sono ricoperte da collaboratori scelti e adeguatamente istruiti (o da specialisti esterni) che su incarico della direzione e in base a un elenco degli obblighi **consigliano e sostengono** i responsabili della sicurezza nelle questioni afferenti la sicurezza e la salute⁴¹. Questi consulenti di ogni tipo – qualsiasi sia la loro denominazione – possono essere sussunti sinteticamente sotto la nozione di «addetti alla sicurezza». La loro posizione nel sistema della prevenzione degli infortuni non è stata finora recepita dalla legge. Fanno eccezione i cosiddetti «specialisti della sicurezza sul lavoro»⁴². Nel quadro dell'obbligo di consultazione (art. 11a OPI), questi sono stati inseriti nell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni. Il loro ruolo consultivo è espressamente menzionato nell' [art. 11e OPI](#)⁴³.

6.3 La responsabilità penale degli addetti alla sicurezza

In vista di una valutazione corretta della responsabilità penale, nel caso concreto è indispensabile chiarire quale **funzione (garante o consulente?)** svolgevano le persone indirettamente coinvolte. A differenza del responsabile della sicurezza, l'addetto alla sicurezza non è direttamente responsabile per gli infortuni che potrebbero essere correlati alla sua attività consultiva. Sebbene risponda sul piano civile nei confronti del suo mandante per la correttezza tecnica e la completezza dei suoi consigli, non è responsabile della

loro attuazione. Non si può escludere a priori che nel singolo caso sia desumibile una responsabilità o corresponsabilità causale e adeguata sul piano penale derivante dai suoi consigli inesatti⁴⁴.

6.4 Redigere un elenco degli obblighi!

Tenuto conto delle nozioni fuorvianti⁴⁵ e della situazione giuridica delicata, si consiglia di precisare in un **elenco degli obblighi** i compiti, la funzione e le competenze degli addetti alla sicurezza ai sensi del capitolo 7.2⁴⁶, in particolare laddove un lavoratore, circostanza non rara, svolge la funzione di addetto alla sicurezza a tempo parziale. Lo stesso addetto alla sicurezza farebbe bene, nello svolgimento della sua funzione, ad attenersi rigorosamente alla ripartizione del lavoro fra stato maggiore e linea. In caso contrario corre il rischio, a causa di una cosiddetta colpa per assunzione⁴⁷, di essere trattato dal punto di vista penale come un responsabile della sicurezza (garante). Il suo ruolo meramente consultivo deve essere chiaramente riconoscibile in ogni momento e da chiunque si trovi in azienda. Se individua la necessità di intervenire deve rinunciare a influire direttamente e informare la linea.

³⁹ Le considerazioni in questo capitolo vogliono anche contribuire a chiarire la terminologia. Nella prassi esistono numerosi termini riferiti alla sicurezza sul lavoro che a prima vista non permettono di stabilire se designano una funzione o una qualificazione, ossia una formazione (p. es. responsabile della sicurezza, addetto alla sicurezza, specialista della sicurezza, persona di contatto per la sicurezza sul lavoro, assistente per la sicurezza o coordinatore della sicurezza). L'inchiesta penale dovrà chiarire primariamente la funzione di un imputato e secondariamente la sua qualificazione.

⁴⁰ Cfr. gli atti normativi riportati nella raccolta sistematica del diritto federale (RS), al numero [832.3](#) Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché le direttive emanate dalla CFSL ([www.cfsl.admin.ch](#))

⁴¹ Senza che per questo tramite i committenti vengano esonerati dalla propria responsabilità; cfr. [artt. 7 cpv. 2 e 11a cpv. 3 OPI](#)

⁴² Medici del lavoro, igienisti del lavoro, ingegneri della sicurezza, esperti nell'ambito della sicurezza

⁴³ Vedi [allegato 2, artt. 11a segg. OPI](#)

⁴⁴ Sebbene l'autore non conosca alcuna giurisprudenza al riguardo

⁴⁵ Esempio più recente: sentenza del Tribunale federale 6B_287/2014 del 30 marzo 2015, consid. 3.1: «Siccome all'epoca dell'infortunio sul lavoro l'impresa non aveva alcun addetto alla sicurezza, nella sua qualità di direttore egli (l'accusato, ossia l'azionista principale e direttore di una SA) era responsabile, fra l'altro, anche delle questioni afferenti la sicurezza sul lavoro». Se ci si basa sulla terminologia proposta in questo capitolo, l'affermazione secondo cui mancava un addetto alla sicurezza è fuorviante. Evidentemente bisognava mostrare che il direttore accusato, non avendo nominato alcun responsabile della sicurezza per l'attività operativa, era personalmente ed esclusivamente responsabile di tutte le questioni afferenti la sicurezza sul lavoro.

⁴⁶ Cfr. al riguardo le istruzioni contenute nell'opuscolo Suva «L'organizzazione della sicurezza» ([www.suva.ch/66101.i](#))

⁴⁷ Esercizio di funzioni senza la relativa capacità o competenza

12 Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità di un ingegnere aziendale e addetto alla sicurezza⁴⁸

Dopo un infortunio sul lavoro con esito letale, l'ingegnere aziendale è stato sanzionato penalmente e condannato per omicidio colposo. Egli era preposto, oltre che ai settori tecnica di saldatura, manutenzione di edificio e impianti esterni, acquisto e manutenzione di macchinari e attrezzature nonché tutela ambientale, anche alla protezione delle persone. L'ingegnere aziendale si è difeso contro una condanna adducendo che in qualità di addetto alla sicurezza (specialista della sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 11a segg. OPI) rivestiva unicamente una funzione consultiva e poteva adottare norme di sicurezza concrete solo su incarico e istruzione dei suoi superiori. Il Tribunale federale ha ritenuto che l'obiezione non fosse plausibile. La Corte federale ha stabilito che il datore di lavoro aveva delegato all'ingegnere aziendale i compiti correlati alla sua responsabilità per la sicurezza sul lavoro (art. 7 OPI). L'imputato era infatti responsabile per la protezione delle persone e in questa funzione doveva migliorare costantemente la sicurezza in azienda. Gli incombeva di sostenere il capo officina nel verificare la sicurezza dei singoli cicli di lavoro e di sviluppare un piano di sicurezza insieme a un consulente in sicurezza esterno. Con ciò era stabilito che fosse responsabile sia per la valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza sia per la predisposizione delle relative misure di protezione, motivo per cui gli era stata attribuita, tramite delega, una posizione di garante. Era pertanto irrilevante che svolgesse contemporaneamente la funzione di addetto alla sicurezza (specialista della sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 11a segg. OPI) e quali siano i compiti contemplati da tale funzione nel singolo caso conformemente all'OPI.

⁴⁸ Sentenza 6S.447/2003 del 1° aprile 2004

7 Responsabilità penale nella collaborazione con terzi

(p. es. con subappaltatori o consorzi)

La responsabilità per la sicurezza sul lavoro si riferisce in senso stretto unicamente alla situazione interna all'azienda (vedi al riguardo il [capitolo 1](#)). Spesso, tuttavia, la specializzazione del lavoro, la pressione delle scadenze nonché l'ottimizzazione dei processi lavorativi e dei costi portano l'appaltatore primario a conferire incarichi successivi a terzi giuridicamente indipendenti (p. es. fornitori, subappaltatori, specialisti) o a unirsi ad altre ditte (consorzi). Sorge pertanto la seguente domanda: colui che subappalta interamente o in parte un incarico conferitogli o che fa capo a servizi di altri è liberato sin dall'inizio da ogni responsabilità penale per i rischi e infortuni che scaturiscono dalla sfera di influenza diretta del terzo, o incombe anche a lui un dovere di diligenza rilevante dal profilo penale?

Prendiamo l'esempio di un **imprenditore generale** che promette al committente la consegna della costruzione finita, esegue personalmente una parte dei lavori e per altri generi di lavoro fa capo a più subappaltatori. In caso di infortunio, oltre alle ditte direttamente coinvolte risponde penalmente anche il responsabile della sicurezza dell'impresa generale? Un Tribunale ha dovuto rispondere a questa domanda allorché l'operaio di una ditta di falegnameria (subappaltatrice 1) impegnato su un cantiere è stato ferito da un pannello per casseforme cadutogli addosso dopo essersi staccato durante i lavori di casserratura svolti dalla ditta subappaltatrice 2.⁴⁹

Il fatto che nel caso di specie anche il capocantiere dell'impresa generale sia stato condannato per lesione colposa grave nei confronti del falegname mostra che il subappalto di incarichi a ditte terze non consente di liberarsi elegantemente – nemmeno con clausole contrattuali – di qualsiasi responsabilità della sicurezza per i rischi rientranti nella sfera di influenza della parte contraente. Benché senza istruzione contraria del committente possa subappaltare degli incarichi, un imprenditore è tenuto per legge a scegliere e istruire accuratamente la parte contraente (p. es. il subappaltatore o gli specialisti)⁵⁰. Ciò riguarda anche le questioni afferenti la sicurezza⁵¹. Un esempio è indicato nell'[art. 9 cpv. 2 OPI](#): l'impresa principale deve avvertire un'impresa operante sulla sua superficie riguardo alle esigenze della sicurezza sul lavoro. Se un'impresa partner provoca un infortunio, viene pertanto verificato se il committente o coordinatore ha adempiuto al

proprio obbligo di provvedere con la dovuta diligenza alla scelta, istruzione e sorveglianza. A tale riguardo, la giurisprudenza gli attribuisce una posizione di garante nell'ambito di un cosiddetto **obbligo generale di protezione**, la cui violazione può comportare conseguenze penali.

Il tipo e l'entità di una corresponsabilità penale dipendono in ultima analisi da un eventuale obbligo di intervento verso l'impresa partner, derivante dalle circostanze concrete della collaborazione, nel caso in cui sia ravvisabile una situazione di pericolo. Un tale obbligo è evidente per le **persone che rivestono una funzione di vigilanza**, come il direttore dei lavori in qualità di rappresentante del committente⁵², il responsabile di progetto dell'impresa generale o il capocantiere dell'appaltatore principale per i lavori con gruppi di cottimisti di per sé indipendenti ma vincolati a istruzioni⁵³.

Deve poi assumersi le proprie responsabilità **chiunque impartisca a un subappaltatore istruzioni concrete per l'esecuzione dei lavori** creando o mettendo in conto una situazione di pericolo (p. es. tramite la prevista sequenza dei processi lavorativi, lacune di coordinamento fra più rami professionali o un metodo di costruzione atipico⁵⁴).

L'**imprenditore** dovrà poi giustificarsi davanti al giudice penale se per rispettare i termini, o per motivi di costo, delega i lavori a un subappaltatore e lo lascia agire senza sorveglianza pur non avendone verificato la serietà e non conoscendone le qualità tecniche. Una maggiore conduzione è necessaria anche quando il partner coinvolto esegue prevalentemente lavori rischiosi (p. es. lavori di genio civile su una strada ad alta percorrenza) o attività da cui dipendono altri generi di lavoro (p. es. per pavimentazioni, soffitti o ponteggi). Più intensa è la collaborazione (sul piano locale /

⁴⁹ Fattispecie della sentenza 6B_516/2009 del 3 novembre 2009

⁵⁰ Cfr. [art. 364 cpv. 2 CQ](#) e norma SIA 118, art. 29 cpv. 3, vertenti sulla nota triade formata da scelta, istruzione e sorveglianza nella delega di compiti e competenze.

⁵¹ Cfr. al riguardo l'[art. 3 cpv. 4 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione \(RS 832.311.141\)](#) o gli obblighi di diligenza dell'appaltatore primario in occasione del subappalto dei lavori secondo la Legge sui lavoratori distaccati ([LDist: RS 823.20](#))

⁵² Vedi al riguardo la sentenza 8C nell'[allegato 3](#).

⁵³ DTF 112 IV 7

⁵⁴ Sentenza 6S.181/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 3.6

temporale/personale) e maggiore è la ponderazione dei requisiti posti al dovere di diligenza⁵⁵.

Nel processo di produzione basato sulla divisione del lavoro, tutti i soggetti coinvolti devono quindi riflettere anticipatamente – guardando oltre il proprio giardino – sulle interfacce palesi, o anche solo immaginabili, con i campi di attività delle altre ditte. Spesso vengono a crearsi aree ad alta conflittualità con potenziale di pericolo, in particolare quando ogni parte confida ciecamente, o in base a una precedente collaborazione senza infortuni, sul fatto che a sistemare le cose ci penserà l'altra parte. Il dovere di ognuno nell'ambito della prevenzione degli infortuni esige che tutti i soggetti coinvolti – preferibilmente assieme – individuino gli aspetti problematici sotto il profilo della sicurezza derivanti dalla collaborazione e concordino misure chiare e concrete così come espressamente decretato dall'art. 9 OPI⁵⁶. In mancanza di accordi, o se gli stessi non sono chiari, chiunque non abbia assunto correttamente la propria responsabilità va incontro a conseguenze penali. Secondo la giurisprudenza, infatti, anche più persone possono essere penalmente responsabili per lo stesso infortunio se i settori di competenza coincidono.

13 Prassi del Tribunale federale sulla corresponsabilità penale dell'appaltatore principale per l'attività di un subappaltatore⁵⁷

La ditta incaricata dal Cantone di svolgere delle opere da impresario costruttore era responsabile anche dei ponteggi necessari per tali lavori. Per la loro realizzazione, essa ha fatto capo a una ditta terza. Mentre stava sigillando dei giunti, l'operaio di un'altra impresa è caduto oltre l'estremità non assicurata del piano di calpestio di un ponteggio. Il Tribunale federale ha ritenuto che il direttore dell'impresa edile fosse penalmente corresponsabile per questo infortunio provocato da un'irregolarità dell'impalcatura. La Corte federale ha anzitutto stabilito che la responsabilità penale di una persona che partecipa a una costruzione deve essere valutata dalle disposizioni di legge, dagli accordi contrattuali o dalle funzioni svolte nonché in base alle circostanze concrete. Una de-

lega dei compiti è consentita, ma la persona che la conferisce è responsabile per la scelta, l'istruzione e la sorveglianza della persona da lei designata. Siccome nell'edilizia le singole attività sono inevitabilmente ripartite tra più soggetti, spesso non sono delimitabili in modo netto e le sfere di responsabilità si sovrappongono; per questo motivo, la responsabilità penale ricade di frequente su più persone contemporaneamente. Nella fattispecie è emerso che il direttore dell'impresa aveva dato personalmente istruzioni in merito alla costruzione del ponteggio e richiesto che le scale a rampa rimanessero aperte, ossia prive di protezioni laterali. In tal modo si è assunto anche la responsabilità per la costruzione corretta del ponteggio. Benché non fosse tenuto a verificare nel dettaglio l'impalcatura realizzata dagli specialisti, la mancanza della protezione laterale non solo era ravvisabile nell'ambito di detta verifica, ma era ben palese. Sebbene non fosse previsto di eseguire dei lavori usufruendo del ponteggio, non si poteva affatto escludere che per un motivo qualsiasi venisse utilizzato dagli operai. Considerate le circostanze del caso si poteva senz'altro prevedere che l'impalcatura venisse utilizzata, in particolare perché bisognava svolgere vari lavori sul bordo della terrazza, che dal ponteggio era ben raggiungibile. Per questi motivi, al direttore dell'impresa edile incombe una responsabilità sotto il profilo penale per la mancanza della protezione laterale.

Per altre sentenze sull'argomento si rimanda all'allegato 3:

Sentenza 13A: Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale del direttore dei lavori per la sicurezza di terzi

Sentenza 13B: Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale in caso di collaborazione di più imprese

⁵⁵ Per i fornitori si rimanda agli obblighi di protezione derivanti dalla Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPPro; RS 930.11) e dalla Legge sui prodotti da costruzione (LProdC; RS 933.0).

⁵⁶ Vedi allegato 2.

⁵⁷ Sentenza 6P.128/2005 del 27 aprile 2006

8 Responsabilità penale delle imprese conformemente all'art. 102 CP

In caso di infortunio sul lavoro, le autorità penali devono chiarire in primo luogo se a una o più persone fisiche è imputabile una colpa punibile avente un nesso causale con l'evento verificatosi. Secondo la concezione tradizionale sono passibili di sanzione solo persone singole, non invece le aziende o società nel loro insieme (cosiddetto «principio della personalità attiva»).

In presenza di una **situazione economica e tecnica complessa** succede che le autorità, con questo modello concettuale, giungano al limite delle loro possibilità. Complice la crescente complessità dovuta alla decentralizzazione e diversificazione, le strutture aziendali basate sulla divisione del lavoro sono soggette a una «irresponsabilità individuale organizzata»⁵⁸. Secondo l'esperienza, una situazione poco chiara all'interno dell'impresa è potenzialmente pericolosa, segnatamente quando le procedure e le responsabilità non sono chiare e manca un controllo efficace⁵⁹.

Nel sistema azienda la responsabilità ricade raramente solo sulle gerarchie e persone situate al livello più basso e direttamente coinvolte. Ciò vale anche per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Ad esempio, il fatto che sul cantiere non vi sia sufficiente materiale per realizzare una sbadacchiatura corretta può essere ascrivibile alla pianificazione errata del capocantiere, ma potrebbe anche essere dovuto alle scadenze irrealistiche imposte dalla direzione dei lavori. Gli enti inquirenti che fanno luce sui reati correlati agli infortuni professionali sono chiamati a individuare le responsabilità all'interno dell'intera catena causale del sistema top-down.

Se la complessità delle strutture indebolisce le responsabilità individuali, **l'apprezzamento delle prove può risultare particolarmente difficile**. A chi è giusto ascrivere personalmente un reato in presenza di lacune sistemiche, se si vuole evitare una decisione arbitraria (all'insegna del motto «all'ultimo tocca il peggio»)? Spesso, in tali situazioni non si trovano risposte soddisfacenti sotto il profilo penale. Per questo motivo è stata introdotta la **responsabilità penale delle imprese**.

Tale responsabilità è recepita nell'**art. 102 CP**. L'articolo prevede che in caso di infortunio sul lavoro l'impresa in quanto tale può essere punita con una multa salata se

è organizzata in modo così carente che per le autorità risulta impossibile individuare uno o più colpevoli a cui attribuire il reato (lesioni personali, omicidio ecc.). In questo ambito è irrilevante se delle misure organizzative insufficienti abbiano effettivamente contribuito a provocare l'infortunio.

Questa norma penale evidenzia quanto sia importante creare strutture chiare dal punto di vista della prevenzione infortunistica. Essa presuppone implicitamente che le imprese sono generalmente tenute a organizzarsi e documentarsi in modo tale che gli enti inquirenti, in caso di infortuni sul lavoro o rilevanti esposizioni a pericolo, possano individuare in modo attendibile i potenziali agenti.

La questione della responsabilità delle imprese non si pone unicamente all'interno di una singola impresa, bensì – a seconda delle circostanze in modo ancora più marcato – anche nell'ambito delle forme di collaborazione economica frequenti nella realtà lavorativa, come consorzi, raggruppamenti temporanei o rapporti intrecciati fra appaltatori principali e subappaltatori. In questo caso, l'impossibilità di attribuire un infortunio né a una singola persona né a un'impresa partecipante ai lavori potrebbe far ricadere la responsabilità penale sull'intero gruppo⁶⁰.

⁵⁸ Cfr. al riguardo Matthias Forster, Die strafrechtliche Verantwortung des Unternehmens nach Art. 102 StGB, tesi di dottorato 2006, Stämpfli Editore SA, Berna

⁵⁹ Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 2141

⁶⁰ Cfr. al riguardo Matthias Heiniger, Der Konzern im Unternehmensstrafrecht gemäss Art. 102 StGB, in: ASR volume/n. 781 2011, Stämpfli Editore SA, Berna

14 Dal decreto di accusa di un ufficio dei giudici istruttori⁶¹

Le indagini hanno permesso di stabilire che la ditta X non aveva attuato dal profilo giuridico le disposizioni di legge, in particolare le direttive MSSL e CFSL sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, mettendo seriamente in pericolo i collaboratori. Le particolari esposizioni a pericolo e le dimensioni dell'impresa non erano state tenute in debita considerazione. Il piano di sicurezza, la sua introduzione ed esecuzione nonché il suo controllo non erano stati integrati in modo lineare a tutti i livelli direttivi e mancava una procedura sistematica per l'individuazione dei pericoli e l'apprezzamento del rischio. Erano state prese unicamente singole misure. È stato poi stabilito che fra queste omissioni e un infortunio (inserimento della mano nella pressa a rulli durante la regolazione) non sussiste alcun nesso di causalità. Inoltre, a causa delle lacune organizzative nell'ambito della sicurezza sul lavoro, non è stato possibile attribuire le omissioni a una determinata persona fisica. Il Tribunale ha pertanto stabilito che la ditta X si è resa colpevole ai sensi dell'art. 102 CP.

⁶¹ Ufficio dei giudici istruttori di Altstätten del 29 gennaio 2013

Allegato 1

Le principali fattispecie rilevanti dal punto di vista penale negli infortuni sul lavoro⁶²

I. Codice penale svizzero (CP)

Art. 102 CP Della responsabilità dell'impresa – Punibilità

¹ Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

³ Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.

⁴ Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

- a. le persone giuridiche di diritto privato;
- b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
- c. le società;
- d. le ditte individuali.

Art. 117 CP Omicidio colposo

Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 125 CP Lesioni colpose

¹ Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio.

Art. 229 CP Violazione delle regole dell'arte edilizia

¹ Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 230 CP Rimozione od omissione di apparecchi protettivi

¹ Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gli infortuni che possono esser cagionati da macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

² La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 222 CP Incendio colposo

¹ Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.

Art. 223 CP Esplosione

¹ Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

² La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 227 CP Inondazione. Franamento

¹ Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

⁶² L'elenco non pretende di essere completo. Riguarda in particolare le fattispecie della commissione per negligenza e i reati sanzionati con maggiore frequenza.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

² La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

II. Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 112 cpv. 4 LAINF Delitti

... chiunque, in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o, in qualità di lavoratore, contravviene a dette prescrizioni intenzionalmente o per negligenza mettendo altri seriamente in pericolo, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più grave secondo il Codice penale svizzero⁶³.

Art. 113 LAINF Contravvenzioni

¹ ... chiunque, in qualità di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo, è punito con l'arresto o con la multa se ha agito intenzionalmente⁶⁴.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

III. Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 79 LPGA Disposizioni penali

¹ Sono applicabili la parte generale del Codice penale, nonché l'articolo 6 della legge del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

² L'azione penale spetta ai Cantoni.

IV. Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 6 DPA Infrazioni commesse nell'azienda, da mandatari e simili

¹ Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

² Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

³ Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

⁶³ Comminatoria penale conformemente all'[art. 333 cpv. 2 lett. c CP](#)

⁶⁴ Comminatoria penale conformemente all'[art. 333 cpv. 3 CP](#) (in precedenza detenzione o multa)

Allegato 2

Obblighi generali del datore di lavoro per la sicurezza sul lavoro

La responsabilità del datore di lavoro di proteggere i propri lavoratori dai pericoli sul lavoro deriva sia dal rapporto di impiego (livello contrattuale; diritto civile) sia dalla legge (livello di diritto pubblico).

Di seguito sono riportate le disposizioni fondamentali:

Diritto civile:

- **Codice delle obbligazioni (CO)**
 - **Il contratto di lavoro**

Art. 328 cpv. 2 CO

² Egli [Il datore di lavoro] deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell'azienda o dell'economia domestica, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.

Diritto pubblico:

- **Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro; LL)**
- **Tutela della salute e approvazione dei piani**

Art. 6 ArG

¹ A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori.

² Egli deve segnatamente apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spossamenti.

^{2bis} Il datore di lavoro veglia affinché il lavoratore non debba consumare bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi nell'esercizio della sua attività professionale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

³ Egli fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro. Questi devono secondare il datore di lavoro quanto alla loro applicazione.

⁴ I provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro necessari nelle aziende sono definiti mediante ordinanza.

Diritto pubblico:

- **Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)**
 - **Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali**

Art. 82 cpv. 1 e 2 LAINF

¹ Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

² Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.

Diritto pubblico:

- **Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)**
 - **Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)**

Le prescrizioni dettagliate sugli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori figurano nell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI). La panoramica seguente non ha alcuna pretesa di esaustività. I link conducono direttamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Art. 3 OPI	<u>Misure e installazioni di protezione</u>
Art. 4 OPI	<u>Sospensione temporanea del lavoro</u>
Art. 5 OPI	<u>Dispositivi di protezione individuale</u>
Art. 6 OPI	<u>Informazione e istruzione dei lavoratori</u>
Art. 6a OPI	<u>Consultazione dei lavoratori</u>
Art. 7 OPI	<u>Trasferimento di compiti al lavoratore</u>
Art. 8 OPI	<u>Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari</u>
Art. 9 OPI	<u>Cooperazione di più aziende</u>
Art. 10 OPI	<u>Personale a prestito</u>
Art. 11a OPI	<u>Obbligo del datore di lavoro</u>
Art. 11b OPI	<u>Direttive sull'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro</u>
Art. 11e OPI	<u>Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro</u>

Allegato 3

Altre sentenze del Tribunale federale sull'argomento (sintesi)

Tutte le sentenze sono riportate al sito www.bger.ch/it/index/jurisdiction.htm.

Sentenza 1A Prassi del Tribunale federale sulla determinazione della responsabilità penale nelle aziende in base alla struttura organizzativa⁶⁵

La responsabilità penale per i reati commessi nelle aziende deve essere determinata in base alla loro struttura organizzativa. In un'azienda di maggiori dimensioni è possibile che la responsabilità per un'organizzazione sufficiente incomba a più persone. Il relativo obbligo ricade in prima linea sull'intero consiglio di amministrazione, che può sottrarsi alla propria responsabilità soltanto se ha delegato l'incombenza dell'organizzazione sufficiente a un'altra istanza nel quadro dei limiti consentiti. La legge non vieta al datore di lavoro di delegare verso il basso, facendo leva sulla propria responsabilità, i compiti legati alla sicurezza sul lavoro. Egli rimane tuttavia responsabile per la scelta, l'istruzione e la sorveglianza delle persone addette (cfr. art. 7 OPI). Se la responsabilità di impartire e attuare le necessarie misure organizzative ricade su un organo decisionale, a ciascuno dei suoi membri che omette di imporre tale obbligo incombe una responsabilità causale per le conseguenze di detta omissione.

Sentenza 1B Prassi del Tribunale federale sulla portata penale dell'organizzazione del lavoro in un impianto per la produzione di ghiaia⁶⁶

Un macchinista stava eliminando un guasto a un impianto per la frantumazione di pietre, situato all'interno di uno stabilimento per la produzione di ghiaia; durante tale operazione ha messo in funzione l'impianto, e il nastro trasportatore ha agganciato e tranciato il braccio di un suo collega di lavoro. Nella procedura penale cantonale l'infortunato aveva richiesto invano diversi accertamenti, p. es. in merito alle competenze definite in azienda all'epoca dell'infortunio, alla scelta, istruzione e sorveglianza del personale, allo stato delle misure di sicurezza sul lavoro per le installazioni e gli apparecchi tecnici, all'ambiente di lavoro e all'organizzazione del lavoro il giorno dell'infortunio. Aveva inoltre richiesto invano i rapporti della Suva relativi all'attuazione di precedenti requisiti di sicurezza. Il Tribunale federale ritiene invece che tali accertamenti siano necessari per ottenere chiarezza sullo standard di sicurezza dell'impianto per la frantumazione di pietre e sui processi di lavoro nell'ottica della prevenzione infortunistica, nonché sulle restanti misure di protezio-

ne in azienda. Solo su queste basi è possibile stabilire o escludere un nesso con la dinamica dell'infortunio. Sorge in particolare la questione relativa alla responsabilità penale del capo azienda. Questa potrebbe risultare dal fatto che egli non abbia adottato i dovuti provvedimenti o lo abbia fatto in misura insufficiente (istruzione, sorveglianza, regolamentazione degli obblighi dei lavoratori ecc.), che il macchinista da lui giudicato inadeguato abbia servito l'impianto per la frantumazione di pietre e che le modifiche all'impianto attuate dopo l'infortunio andavano imperativamente introdotte in precedenza e avrebbero potuto evitare l'infortunio.

Sentenza 3A Prassi del Tribunale federale sul dovere di diligenza del datore di lavoro (lavori di costruzione)⁶⁷

Durante la demolizione di un soffitto in cartongesso con l'ausilio di un piccone, un operaio ha mancato l'obiettivo e ha colpito alla testa il collega che gli stava accanto. Il Tribunale federale ha accusato il datore di lavoro dei due operai, che nella piccola impresa aveva effettuato personalmente l'assegnazione concreta del lavoro e l'istruzione, di non aver provveduto affinché venisse indossato un casco. La persona responsabile sul luogo non può giudicare se si deve portare un casco oppure no. La responsabilità incombe al datore di lavoro. Il fatto che l'infortunato si sia comportato con noncuranza, non avendo indossato il casco di protezione, ascrive allo stesso una colpa concomitante ma non scagiona il datore di lavoro, che in ultima analisi era responsabile per la sicurezza dei due operai.

Sentenza 3B Prassi del Tribunale federale sul dovere di diligenza sui cantieri⁶⁸

Un cantiere costituisce indubbiamente una fonte di pericolo. Ai responsabili del cantiere incombe pertanto un obbligo di sorveglianza e messa in sicurezza. In qualità di garanti sono responsabili che vengano adottate le misure di precauzione, protezione e sorveglianza ragionevolmente esigibili per evitare che i lavoratori siano esposti a pericoli. Durante il rinnovo di un'opera

⁶⁵ Sentenza 6S.447/2003 del 1° aprile 2004 e DTF 122 IV 103

⁶⁶ Sentenza 6P.64/2002 del 9 dicembre 2002

⁶⁷ Sentenza 6S.41/2005 del 17 marzo 2006

⁶⁸ Sentenza 6S.415/2000 del 23 ottobre 2000

di protezione di un ruscello era stato ordinato di pompare il calcestruzzo, a causa di una linea aerea di alta tensione, utilizzando una tubazione da posare nel letto del ruscello. Anziché procedere come ordinato, gli operai sul posto (macchinista, capo muratore) hanno violato le direttive e prolungato il braccio di distribuzione della pompa per calcestruzzo. Il braccio è finito troppo vicino alla linea elettrica e l'operaio addetto alla distribuzione del calcestruzzo ha subito una scossa mortale. Oltre al macchinista e al capo muratore, anche il direttore dell'impresa edile è stato condannato per omicidio colposo. Egli era in primo luogo responsabile per le misure di sicurezza sul cantiere. Aveva notato il comportamento contrario alle direttive del macchinista e del capo muratore e lo aveva segnalato a quest'ultimo, tuttavia aveva facilmente rinunciato a imporre le istruzioni impartite. Il Tribunale federale ha confermato l'opinione dell'istanza precedente, secondo cui il direttore era contravvenuto alle norme di diligenza poiché aveva ravvisato che i lavori venivano svolti disattendendo le direttive ma non aveva vietato la procedura adottata e non aveva inoltre disposto misure di sicurezza supplementari.

Sentenza 4A Prassi del Tribunale federale sulla prevedibilità di un infortunio durante l'eliminazione di un guasto a una confezionatrice⁶⁹

Mentre stava utilizzando da solo una confezionatrice durante il servizio serale, un operaio si è ferito a una mano dopo averla inserita fra le barre di saldatura, che si aprono e chiudono ritmicamente, per eliminare un intasamento della pellicola. Il Tribunale federale ritiene che il responsabile della sicurezza in azienda non sia colpevole, in quanto non era semplicemente tenuto a prevedere un infortunio come quello verificatosi. Decisivo è il fatto che l'operaio generalmente non si avvicina agli elementi riscaldati della macchina, ma lavora al pannello di comando situato a circa un metro di distanza. Anche per eliminare eventuali guasti come un intasamento della pellicola non è necessario inserire le mani fra le barre di saldatura e sigillatura riscaldate, tanto meno fin quando la macchina è in funzione. L'infortunato deve sapere, anche dopo un periodo di introduzione al lavoro relativamente breve, che non può inserire le mani negli utensili di lavorazione quando la macchina è in movimento. Egli era a conoscenza

della possibile fonte di pericolo ed era stato sufficientemente informato su quanto può accadere se, contravvenendo alle istruzioni, si inserisce una mano fra le barre di saldatura fortemente riscaldate. Ciononostante – e sebbene avesse potuto eliminare l'intasamento senza pericolo dopo aver spento la macchina – ha inserito la mano fra le ganasce. Così facendo l'infortunato, infrangendo i più elementari precetti di prudenza, ha ignorato le istruzioni che gli erano state impartite, cosicché il suo comportamento appare come la causa effettiva e immediata delle lesioni riportate.

Sentenza 4B Prassi del Tribunale federale sulla questione di sapere se un direttore dei lavori doveva prevedere che persone terze si sarebbero introdotte in un appartamento il cui balcone era stato provvisoriamente smontato⁷⁰

Il direttore dei lavori deve prevedere il pericolo che qualcuno cada nel vuoto dopo aver aperto le persiane della porta verso un balcone che era stato smontato. Contrariamente alla sua esposizione, non è affatto avulso dalla realtà il fatto che una donna delle pulizie possieda una chiave dell'abitazione per potervi accedere anche in assenza del proprietario e svolgere il suo lavoro. A ogni modo non è così straordinario da non poter essere in nessun caso previsto. In particolare, siccome il direttore dei lavori già conosceva tre persone che detenevano una chiave dell'abitazione in questione, non poteva semplicemente confidare nel fatto che durante i lavori di costruzione e risanamento nessuno si sarebbe introdotto nell'appartamento e avrebbe aperto la porta del balcone, questo anche se la situazione di mancata messa in sicurezza doveva essere di durata relativamente breve (nella fattispecie: 1 giorno).

Sentenza 5A Prassi del Tribunale federale sul nesso di causalità richiesto fra l'inosservanza dei doveri da parte del capocantiere («Bauführer») locale e l'infortunio verificatosi⁷¹

Durante la demolizione di un immobile occorreva asportare ghiaia da un tetto piano alto 6 metri.

⁶⁹ Sentenza 6S.311/2005 del 26 ottobre 2005

⁷⁰ Sentenza 6B_885/2013 del 24 marzo 2014

⁷¹ Sentenza 6B_969/2008 del 16 febbraio 2009

Per questa operazione, da svolgersi un lunedì, era previsto l'impiego di un grande escavatore situato al suolo. Anziché procedere come previsto, un capo muratore aveva iniziato già il venerdì precedente ad asportare la ghiaia dal tetto con un piccolo escavatore, facendola passare attraverso un buco appositamente aperto sul tetto. Durante i lavori le lastre del tetto si sono spezzate. L'escavatrice e il macchinista sono caduti al suolo da un'altezza di 6 metri. Il Tribunale federale rimprovera al capocantiere locale, richiamandosi all'Ordinanza sui lavori di costruzione e l'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di aver violato i propri doveri di diligenza. A suo avviso, prima di utilizzare l'escavatore egli ha trascurato di ispezionare il tetto e richiedere un calcolo statico per determinare il carico consentito. La Corte federale nega tuttavia l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra queste omissioni e l'infortunio. La mancanza di un calcolo della portata massima non era rilevante per il verificarsi dell'infortunio, in quanto la portata del tetto per l'impiego di un piccolo escavatore era sufficiente. L'ispezione del tetto non avrebbe inoltre impedito l'infortunio, in quanto il capocantiere non sapeva che era stato aperto un buco e che lo stesso, al momento in cui l'ispezione avrebbe dovuto aver luogo, non era ancora stato realizzato. Il capocantiere non è stato quindi sanzionato poiché non esisteva alcun nesso di causalità adeguato tra la sua inattività e il verificarsi dell'infortunio.

Sentenza 5B Prassi del Tribunale federale sull'interruzione del nesso di causalità in caso di colpa del direttore dei lavori e colpa propria di un montatore di impianti di ventilazione⁷²

Un montatore di impianti di ventilazione è scivolato sul sottotetto inclinato di 36° di una struttura grezza ed è caduto oltre il bordo del tetto sul piano di calpestio situato sotto il canale di gronda e da lì, passando sotto il corrimano del ponteggio, su un porticato. Secondo le prescrizioni, il tetto avrebbe dovuto essere messo in sicurezza con una rete o griglia di protezione (parete di protezione da copritetto). Il direttore dei lavori locale ha fatto valere che il montatore, per svolgere il suo lavoro, non avrebbe dovuto necessariamente salire sul tetto e avrebbe dovuto rendersi conto personalmente che il ponteggio era privo di elementi importanti. Il Tribunale

federale ritiene che l'obiezione non sia plausibile. Non è un fatto straordinario che un operaio non noti la mancanza delle misure di sicurezza necessarie. Se un tetto non è messo in sicurezza, contravvenendo alle normative, un responsabile può tutt'al più scagionarsi dalla responsabilità solo se l'operaio infortunato, pienamente consapevole del pericolo, si è recato intenzionalmente sul tetto senza una ragione precisa. Il nesso di causalità fra la colpa propria in capo al garante e un infortunio è interrotta solo nei casi, piuttosto rari, in cui la persona lesa ha consapevolmente cagionato o messo in conto la causa diretta dell'infortunio e in cui il contributo dell'imputato alla commissione del reato, rispetto a detta circostanza, assume un ruolo talmente secondario che l'infortunio insorto appare provocato esclusivamente dalla stessa persona lesa.

Sentenza 6A Prassi del Tribunale federale sulla posizione di garante del datore di lavoro (montaggio di costruzioni)⁷³

Mentre stava posando delle lamiere prefabbricate sulle travi di acciaio di un magazzino verticale, il montatore che dirigeva il cantiere è caduto da un'altezza di 17 metri riportando ferite mortali. Il datore di lavoro accusato ha fatto valere che, rispettando le abituali procedure di lavoro e applicando le normali regole di comportamento, non sussisteva alcun pericolo di caduta nonostante la notevole altezza della nuova costruzione. A suo avviso non gli si può imputare il fatto che la persona infortunata, per comodità, non abbia utilizzato le imbracature di sicurezza disponibili. Il Tribunale federale rimanda al riguardo agli obblighi di tutela a cui la legge sottopone il datore di lavoro (art. 328 cpv. 2 CO). Egli deve organizzare i lavori in modo tale che non siano minacciate la vita e la salute del lavoratore e deve intervenire se vede che questi ignora un pericolo evidente. Ai fini di un'imputazione penale possono essere rilevanti anche la struttura organizzativa di un'impresa e i suoi dispositivi di sicurezza, nonché i principi sviluppati per la responsabilità del padrone di azienda. Si rende pertanto punibile chi per negligenza omette di creare un'organizzazione del lavoro adeguata o di imporre il necessario dispositivo

⁷² Sentenza 6S.681/2000 del 9 gennaio 2001; DTF 125 IV 189

⁷³ Sentenza 6S.761/1997 del 18 maggio 1998

di sicurezza. Nella fattispecie, il Tribunale federale ha rimproverato al datore di lavoro di non aver imposto il rispetto delle disposizioni di sicurezza. L'infortunio non si è verificato in seguito a un comportamento insensato che l'imputato non doveva affatto prevedere; la vittima stava infatti lavorando all'interno dell'organizzazione del lavoro conosciuta e tollerata senza qualsiasi provvedimento di sicurezza. La Corte federale ha quindi confermato il verdetto di colpevolezza per omicidio colposo.

Sentenza 8A Prassi del Tribunale federale sul principio dell'affidamento in generale⁷⁴

Il principio dell'affidamento vige in primo luogo nel diritto della circolazione stradale, dove è desunto dall'art. 26 cpv. 1 LCStr. In determinate circostanze trova tuttavia applicazione anche nel diritto penale generale. Esso circoscrive il dovere di prudenza, più precisamente nella misura in cui tutti i soggetti coinvolti possono contare sul fatto che ogni altra persona rispetterà i propri doveri, a meno che circostanze particolari indichino il contrario. Il principio non ha validità nell'ambito di un sistema di sicurezza multipla, dove diversi sistemi di sicurezza sono disposti l'uno dopo l'altro. Esso non può nemmeno valere laddove un dovere di diligenza abbia come unico scopo la vigilanza, il controllo e la sorveglianza del comportamento di altre persone.

Sentenza 8B Prassi del Tribunale federale sul principio dell'affidamento nei confronti dei lavoratori (lavori di revisione a una cisterna)⁷⁵

Alla diligenza a cui soggiace il lavoratore (cfr. art. 11 OPI) non possono essere applicati requisiti troppo stringenti, in quanto la responsabilità per la sicurezza sul lavoro incombe in primo luogo al datore di lavoro. Il fatto che nel caso concreto (revisione di una cisterna posizionata sui rulli di due carrelli rotabili) un lavoratore abbia inavvertitamente girato il pulsante nel senso di rotazione sbagliato o lo abbia tenuto premuto troppo a lungo, di modo che l'apertura della cisterna, ruotando, si sia avvicinata di molto o abbia toccato i rulli di sostegno esterni dell'impianto, è una disattenzione che il datore di lavoro deve mettere in conto. Siccome tale operazione comporta il pericolo che il lavoratore riporti

ferite gravi o persino letali, il datore di lavoro non può semplicemente fidarsi nel fatto che l'impianto venga utilizzato correttamente. Egli avrebbe avuto l'obbligo di dotare l'impianto di dispositivi di sicurezza.

Sentenza 8C Prassi del Tribunale federale sull'obbligo di sorveglianza del direttore dei lavori nei confronti di aziende terze (costruzione di ponteggi)⁷⁶

Nell'ambito del suo obbligo generale di coordinamento e controllo, il direttore dei lavori deve in ogni caso provvedere a che i ponteggi rispettino le norme di sicurezza. Pur non essendo tenuto a collaudare formalmente il ponteggio realizzato, se avesse adempiuto al proprio obbligo generale di controllo avrebbe dovuto notare l'irregolarità (distanza troppo grande dalla facciata e mancanza di protezione laterale). Si tratta di aspetti fondamentali nella costruzione di ponteggi. Anche se il direttore dei lavori può fidarsi regolarmente nei lavori delle aziende specializzate coinvolte, tenuto conto della situazione concreta non poteva legittimamente rinunciare a un controllo.

Sentenza 10A Prassi del Tribunale federale sull'attribuzione della responsabilità penale nel caso di un infortunio con una confezionatrice⁷⁷

In seguito a un infortunio occorso a un operaio, impiegato da circa un mese, mentre stava utilizzando una confezionatrice, contro l'unico consigliere di amministrazione e titolare della ditta è stata promossa un'accusa per lesioni colpose gravi. Si trattava di sapere se l'imputato avesse soddisfatto i requisiti di una fattispecie penale per omissione. Quale unico membro del consiglio di amministrazione, egli detiene la responsabilità per l'organizzazione e di conseguenza per la sicurezza in azienda (art. 716a cpv. 1 punto 2 CO). L'obbligo in capo al datore di lavoro in merito alla tutela dei lavoratori e alla prevenzione degli infortuni incombe pertanto all'imputato personalmente, motivo per cui gli viene attribuita nella stessa misura una posizione di garante. Occorre quindi verificare se egli, disattenden-

⁷⁴ Sentenza 6S.610/2001 dell'11 settembre 2002 (non pubblicata)

⁷⁵ Sentenza 6S.447/2003 del 1° aprile 2004

⁷⁶ Sentenza 6B_543/2012 dell'11 aprile 2013

⁷⁷ Sentenza 6S.311/2005 del 26 ottobre 2005

do il proprio dovere, abbia ommesso di adottare le misure necessarie per evitare l'infortunio. Tale omissione è stata successivamente negata, in quanto semplicemente non poteva né doveva prevedere un infortunio come quello verificatosi.

Sentenza 10B Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale del titolare di un'impresa per un infortunio provocato dal suo gruista⁷⁸

Un gruista formato stava trasportando in modo lecito una benna piena di calcestruzzo con un escavatore a funi, ma a causa delle pastiglie dei freni umide non ha potuto tenerla sospesa, cosicché la benna è caduta uccidendo un operaio edile. In merito all'accusa di omicidio colposo nei confronti del datore di lavoro, il Tribunale federale si è espresso come segue: sul piano civile il datore di lavoro risponde del danno cagionato dal lavoratore per contratto (art. 101 CO) o per atto illecito (art. 55 CO). Per legge, il datore di lavoro deve pertanto fare in modo che i suoi lavoratori adottino i provvedimenti necessari a evitare un danno, provvedendo con la dovuta diligenza alla loro scelta, istruzione e sorveglianza. Di conseguenza, il datore di lavoro assume la posizione di garante. Ciò significa che le autorità penali devono designare in modo preciso e concreto i provvedimenti necessari derivanti da questa posizione di garante, laddove al datore di lavoro venga rimproverato di non aver adottato tali provvedimenti provocando la morte o il ferimento di un lavoratore. La precedente istanza aveva ascrivito al datore di lavoro la responsabilità per non aver istruito personalmente o fatto istruire il gruista sul corretto azionamento dell'escavatrice, per il fatto che sull'escavatrice non fosse disponibile il manuale d'uso e per il fatto che il gruista non fosse stato sorvegliato. Il Tribunale federale ritiene tuttavia che questi argomenti, in relazione alla fattispecie, non siano consistenti per provare che il datore di lavoro abbia violato il proprio dovere di diligenza.

Sentenza 10C Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale del direttore di un'impresa edile⁷⁹

Durante la rimozione della puntellatura di uno scavo di fondazione da parte di due operai edili, uno di essi è rimasto colpito e ucciso da un elemento in caduta

dopo che per motivi non chiari si era recato sotto le travi di acciaio dello scavo di fondazione, travi che il suo collega di lavoro aveva precedentemente cominciato a tagliare ai fini della loro rimozione. Il Tribunale federale, chiamato a valutare la responsabilità penale del capocantiere e del direttore dell'impresa edile, ha pronunciato in entrambi i casi una sentenza di assoluzione. Per quanto attiene al capocantiere, decisiva è stata la circostanza che non sarebbe stato possibile evitare l'infortunio nemmeno se il cantiere fosse stato debitamente sorvegliato. Riguardo al direttore e datore di lavoro, è stato attestato che ha instaurato nella sua azienda un sistema di qualifiche interno funzionante, che permetteva ai quadri di valutare correttamente le capacità dei collaboratori. In generale, il Tribunale federale ha stabilito che le persone incaricate della direzione o esecuzione non possono essere ritenute penalmente responsabili per ogni violazione di disposizioni, bensì che per ogni singolo caso occorre chiarire l'entità dei compiti e quindi della sfera di responsabilità dei soggetti coinvolti. I superiori devono impartire i provvedimenti di sicurezza imposti dalle circostanze e, in generale, provvedere al rispetto delle regole riconosciute in materia di sicurezza sul lavoro. Essi devono selezionare accuratamente i subordinati, impartire loro le necessarie istruzioni e sorvegliarli. Le decisioni fondamentali devono essere prese dallo stesso superiore. Per contro non vige l'obbligo di sorvegliare permanentemente i collaboratori sperimentati.

Sentenza 10D Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale del direttore di un'impresa che mette in commercio una piattaforma elevabile difettosa⁸⁰

L'istanza precedente accusa giustamente il direttore di imprevidenza colpevole. Chi offre e mette in commercio un apparecchio tecnico come la piattaforma elevabile in questione deve provvedere affinché il suo impiego non esponga a pericolo la vita e la salute. Tale obbligo discende dalla regola generale del rischio nonché segnatamente dagli artt. 1 e 3 della Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT, dal 1° luglio 2010 LSPro). Inoltre, per l'at-

⁷⁸ DTF 117 IV 130 (testo originale in francese)

⁷⁹ Sentenze 6B_342/2012 dell'8 gennaio 2013 e 6B_343/2012 dell'8 gennaio 2013

⁸⁰ DTF 121 IV 10

tribuzione della responsabilità penale in azienda possono essere invocati i principi sviluppati per la responsabilità del padrone di azienda di cui all'art. 55 CO. Da tali principi deriva fra l'altro l'obbligo del responsabile di creare un'organizzazione del lavoro adeguata e di provvedere al controllo finale dei prodotti, se ciò consente di evitare un danno a terzi. Di conseguenza, anche al venditore di un prodotto il cui utilizzo può comportare dei pericoli incombe l'obbligo di sottoporlo a un ampio controllo del funzionamento e di verificare la presenza di eventuali difetti nascosti. Il fatto che al momento della consegna non vi fossero norme di sicurezza specifiche per la piattaforma elevabile non è pertanto decisivo. Il direttore avrebbe dovuto riconoscere il pericolo di infortunio. Secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, una piattaforma elevabile per il carico e lo spostamento di pacchi di pannelli pesanti fino a 800 kg costituisce un grave pericolo per la vita e l'integrità se il carico non è sufficientemente assicurato. Il fatto che la piattaforma elevabile sia stata impiegata per due anni senza infortuni nulla muta al fatto che tale piattaforma, per l'uso e lo scopo a cui era destinata, presentava un difetto di costruzione fondamentale che l'imputato, non avendo osservato i propri doveri, non ha notato né eliminato. Il difetto di costruzione ha condotto all'infortunio. Il fatto che lo stesso non si sia verificato in un momento precedente è ascrivibile a una felice coincidenza che non modifica in alcun modo il nesso di causalità adeguato tra l'inosservanza dei doveri commessa dal direttore e l'infortunio.

Sentenza 13A Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale del direttore dei lavori per la sicurezza di terzi⁸¹

In virtù dell'art. 104 della norma SIA 118, nell'adempimento dei loro compiti, l'imprenditore e la direzione dei lavori sono tenuti a garantire la sicurezza della manodopera impiegata sul cantiere. In questo modo viene stabilita una responsabilità sussidiaria in capo alla direzione dei lavori per la sicurezza nell'edilizia. Fra i compiti della direzione dei lavori rientrano il coordinamento e la sorveglianza di tutti i lavori di costruzione. Il direttore dei lavori deve impartire i provvedimenti di sicurezza imposti dalle circostanze e, in generale, provvedere al rispetto delle regole riconosciute dell'arte

edilizia. Tale dovere vale indipendentemente dal fatto che le persone esposte al pericolo siano o no direttamente subordinate al direttore dei lavori. Nell'ambito del controllo della qualità, il direttore dei lavori è tenuto a vigilare affinché l'imprenditore adempia al contratto di appalto rispettando nel contempo le regole riconosciute dell'arte edilizia. Tuttavia, i requisiti posti al controllo della qualità non devono essere esagerati. Le attività artigianali semplici non devono essere sorvegliate dal direttore dei lavori. Egli deve per contro dedicare maggiore attenzione alle tipiche fonti di pericolo, segnatamente se minacciano l'integrità fisica o la vita di terzi. Per il resto, la verifica del lavoro svolto da uno specialista a cui si è fatto capo non rientra negli obblighi dell'architetto che dirige i lavori.⁸²

Sentenza 13B Prassi del Tribunale federale sulla responsabilità penale in caso di collaborazione di più imprese⁸³

Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, in virtù dell'art. 9 cpv. 1 OPI i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro. Da tali disposizioni si desume che il datore di lavoro è tenuto a provvedere anche alla sicurezza sul lavoro dei dipendenti di altre imprese. Nella fattispecie, un falegname che si trovava su un piano di carico di materiale è stato colpito da un pannello da cassetteria cadutogli addosso. Il Tribunale federale ha condannato, oltre al titolare della ditta incaricata dei lavori di cassetteria, anche il responsabile della sicurezza dell'impresa generale, in quanto durante i lavori di scasseratura non aveva fatto in modo che altri operai non potessero recarsi sul piano di carico sottostante. L'imprenditore generale e la ditta subappaltatrice sarebbero stati entrambi responsabili della sicurezza sul cantiere. Di conseguenza si può presumere che la responsabilità della sicurezza fosse assunta congiuntamente.

⁸¹ Sentenza 6B_1016/2009 dell'11 febbraio 2010

⁸² Sentenza 6S.681/2000 del 9 gennaio 2001 (pubblicata solo per estratto); sentenza 6P.58/2003 del 3 agosto 2004

⁸³ Sentenze 6B_516/2009 e 6B_517/2009 del 3 novembre 2009

Suva

Sicurezza sul lavoro
Settore supporto e basi
Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Tel. 041 419 58 51

Download

www.suva.ch/66136.i

Titolo

La responsabilità penale per gli infortuni professionali nel sistema della sicurezza sul lavoro

Autore

Otmar Niederberger, avvocato

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

Prima edizione: novembre 2016

Codice

66136.i (disponibile solo in formato PDF)

Il modello Suva**I quattro pilastri della Suva**

- La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.
- La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio della Suva. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.
- Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.
- La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.